SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 24 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 131

C O M U N I

02A08265

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 giugno 2002.

Disposizioni urgenti per la lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3221).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *f)*, punto 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede che le funzioni di rilievo nazionale quali il soccorso tecnico, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi sono mantenute allo Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile;

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la possibilità da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile di emanare norme finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, recante «Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, recante «Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, recante «Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi d'approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa»;

Considerato che le eccezionali condizioni meteo-climatiche hanno causato in tutto il territorio nazionale fenomeni di siccità particolarmente gravi e tali pertanto da aumentare notevolmente il rischio legato allo sviluppo ed alla proporzione degli incendi boschivi;

Ritenuto quindi necessario, al fine di evitare l'insorgenza e l'aggravamento di situazioni di pericolo derivanti dal probabile aumento di incendi boschivi nell'approssimarsi della stagione estiva, aumentare le capacità operative degli aeromobili di proprietà del Dipartimento della protezione civile impegnati nell'attività di soccorso aereo per la lotta ai predetti incendi boschivi;

Considerato che con comunicazione del 25 maggio 2002 il COAU ha evidenziato che già nel primo trimestre del 2002 le richieste di intervento aereo rispetto allo stesso periodo del triennio 1999-2001 sono aumentate in modo assai considerevole;

Vista la nota prot. n. 1518 del 26 aprire 2002, con la quale l'ENAC segnala l'esigenza di adottare immediati ed urgenti provvedimenti al fine di implementare il numero di equipaggi da impiegare nella campagna antincendi per la prossima stagione estiva;

Ritenuto quindi che, sulla base delle superiori valutazioni, vi è l'assoluta necessità ed urgenza di concludere uno o più contratti di servizio per conseguire l'indispensabile implementazione dell'attività di soccorso aereo, nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, con previsione espressa di apposite specifiche clausole volte a soddisfare le ulteriori peculiari esigenze anche sulla parte del territorio nazionale interessato dalle citate dichiarazioni di stato di emergenza;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Dipartimento della protezione civile, al fine di conseguire, con particolare riferimento alle porzioni di territorio nazionale interessate dalle dichiarazioni di stato di emergenza di cui in premessa, l'ottimale utilizzazione degli aeromobili di sua proprietà impegnati in attività di soccorso aereo per la lotta agli incendi boschivi, unitamente alla necessità di garantire una migliore operatività dei velivoli stessi, è autorizzato, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 157/1995, e successive modifiche ed integrazioni, a porre in essere tutte le iniziative di carattere contrattuale finalizzate al potenziamento della capacità operativa della flotta aerea di cui sopra, nel periodo 1° giugno-30 settembre 2002, tenuto conto della peculiarità del servizio in argomento e previa acquisizione di appo-

sita valutazione di congruità delle relative prestazioni. Nelle more della formazione della predetta attività contrattuale, il Dipartimento della protezione civile è, altresì, autorizzato, a disporre l'immediata attivazione del servizio ai sensi dell'art. 1326 del codice civile, nel rispetto della vigente normativa in materia di forma degli atti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A08218

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 2002.

Cofinanziamento nazionale delle attività d'informazione del pubblico sull'unione economica e monetaria nell'ambito del Programma d'informazione del cittadino europeo - azione prioritaria «L'euro: una moneta per l'Europa» per l'anno 2002, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 13/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al C.I.P.E., alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione d'intesa con le Amministrazioni competenti della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera C.I.P.E. n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che, nell'ambito del programma d'informazione del cittadino europeo, per le azioni facenti parte di programmi informativi del Governo italiano e per l'azione prioritaria d'informazione «L'euro: una moneta per l'Europa», è previsto per l'anno 2002 un contributo comunitario di 1.900.000,00 euro, come riportato nella Convenzione del 17 aprile 2002 sottoscritta dai rappresentanti della Commissione europea e dello Stato italiano;

Considerato che a fronte delle suddette risorse comunitarie occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota nazionale pubblica, stabilita in 5.100.000,00 euro nella suddetta Convenzione del 17 aprile 2002;

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Comitato per l'euro n. 481 e n. 1344/02, rispettivamente del 29 gennaio e 18 aprile 2002;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 maggio 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. È attribuito un finanziamento nazionale di 5.100.000,00 euro a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Comitato per l'euro, quale cofinanziamento nazionale pubblico per la realizzazione delle azioni informative concernenti l'introduzione dell'euro, richiamate in premessa.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste del suddetto Comitato per l'euro.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Comitato per l'euro, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 366.

02A08201

DECRETO 24 maggio 2002.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione in favore del Programma operativo nazionale «Trasporti», inserito nel QCS obiettivo 1 2000-2006, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 14/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001)2162 del 14 settembre 2001, con la quale è stato approvato il Programma operativo nazionale trasporti, che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia, per il periodo 2000/2006;

Considerato che la suddetta decisione prevede che a fronte di risorse Fesr pari a 1.801,313 Meuro la quota nazionale pubblica è pari a 2.479,235 Meuro e che alla copertura della quota nazionale pubblica concorrono diverse fonti di finanziamento;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2202/02 del 25 marzo 2002 che quantifica in 1.289,912 Meuro l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, attribuendo alle risorse autorizzate da altre leggi di settore la copertura finanziaria della rimanente quota nazionale pubblica;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata, in favore del Programma operativo nazionale trasporti la somma di 90,294 Meuro, a titolo di acconto del 7 per cento della quota statale a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto, secondo la normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale Autorità di pagamento.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, delle procedure di trasmissione automatizzata degli elenchi fornite dall'IGRUE.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, foglio n. 365

02A08202

DECRETO 5 giugno 2002.

Emissione di una ottava tranche di certificati di credito del Tesoro poliennali, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, da destinare ad operazioni di concambio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento

nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute, ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo può procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 giugno 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.054 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 21 dicembre 2001, 24 gennaio, 5 e 21 febbraio 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009 (codice IT0003219711), fino all'importo massimo di nominali 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi, riservata agli operatori specialisti di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli di cui al successivo art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente decreto.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori specialisti, del seguente «titolo di scambio»:

BTP 5,25% 15 ottobre 2000/2003 (codice IT0003023550).

Il prezzo di scambio del suddetto titolo sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

La provvigione di collocamento prevista dall'art. 8 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2001 non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 7 giugno 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Il Dipartimento del tesoro è autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Tale esclusione verrà esercitata per il tramite dell'ufficiale rogante unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio.

Il rapporto di scambio è pari al rapporto tra il prezzo dei titoli aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 12 giugno 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 12 giugno 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo ai certificati sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Mini-

stero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del tesoro - direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 12.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A08221

DECRETO 5 giugno 2002.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 giugno 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.054 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 8 febbraio e 21 marzo 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° agosto 2017, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2017, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 giugno 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato dì cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 giugno 2002.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nell'asta ordinaria dei BTP di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto ed il totale assegnato, nella medesima asta, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotrentasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 17 giugno 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 5,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per centotrentasei giorni.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A08220

DECRETO 14 giugno 2002.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2002 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che prevede l'obbligo del pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di assicurazione e di capitalizzazione;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e, in particolare, l'art. 25, secondo comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'ISVAP, il quale ha previsto che il contributo è versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3 della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno, e che lo stesso Ministro è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, concernente le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza a decorrere dall'anno 2000;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2001, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2001;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2002 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il provvedimento del presidente dell'ISVAP 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2001, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura del sette per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio del 2001 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle stesse imprese;

Visto il verbale del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del 27 settembre 2001, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della spesa per il 2002, pari a euro 43.950.400,00;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 20 maggio 2002, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2002 pari a euro 33.235.126,00, al netto dell'avanzo di amministrazione e viene reso noto l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2001, rispettivamente dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attività di sola riassicurazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2002 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del predetto decreto legislativo n. 373 del 1998, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,48 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2001, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.

2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2002 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano la sola riassicurazione, è stabilito nella misura dello 0,12 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2001.

3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2001 dalle impree di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP 21 dicembre 2000, in misura pari al 7 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2002, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione e riassicurazione entro il 31 luglio 2002, al netto della rata di

acconto versata entro il 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999.

Art. 3.

1. L'ISVAP provvede a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A08222

DECRETO 17 giugno 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 giugno 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 6 giugno 2002 che hanno disposto per il 14 giugno 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 2002;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 giugno 2002 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,139 per i B.O.T. a novantaquattro giorni e a 96,232 per i B .O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 34.423.570,05 per i titoli a novantaquattro giorni con scadenza 16 settembre 2002; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2003, ammonta a € 188.413.104,95 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 giugno 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,888 per i B.O.T. a novantaquattro giorni e a 95,300 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A08377

DECRETO 20 giugno 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 18 giugno 2002 è di 43.768 milioni di euro;

Decreta:

Per il 28 giugno 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni con scadenza il 31 dicembre 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 giugno 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002, è disposto, altresì, il 26 giugno 2002, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2002

Il direttore generale: ZODDA

02A08376

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardololo».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la ditta Pulitzer Italiana S.r.l. — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Pulitzer Italiana S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178: CARDOLOLO - 50 compresse 100 mg - A.I.C. n. 033279 011.

Ditta Pulitzer Italiana S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08269

DECRETO 4 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sobrepin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 28 febbraio 2002 della ditta Roche S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immis-

sione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazioue all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178: SOBREPIN - 100 mg granulato 24 bustine da 2 g - A.I.C. n. 021481 270.

Ditta Roche S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08270

DECRETO 7 giugno 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 20 dicembre 2001 della ditta Beltapharm S.p.a.;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Beltapharm S.p.a., sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.
Acido ascorbico	20 compresse 500 mg	032573 014
Acido nalidixico	20 compresse 500 mg	030289 019
Acido nalidixico	sciroppo 6% 150 ml	030289 021
Aloperidolo	20 compresse 2 mg	030288 029
Betametasone dipropionato e neomicina solfato	0,05% + 0,5% tubo 30 g crema	030285 023
Betametasone dipropionate + neomicina solfato	0,05% + 0,5% tubo 30 g unguento	030285 035
Cloramfenicolo	12 capsule 250 mg	030279 018
Cloramfenicolo palmitato	sciroppo 2,5% 100 ml	030292 015
Clorochina Bisosfato	30 compresse 250 mg	030286 013
Clorpromazina cloridrata	20 compresse rivestite 100 mg	032574 055
Desametasone	10 compresse 0,5 mg	030277 014
Destrometorfano bromidrato	gocce 1,5% 20 ml	030282 014
Destrometorfano bromidrato	sciroppo 0,3% flacone 150 ml	030282 026
Difenidramina cloridrato	sciroppo 0,25% 150 ml	030283 016
Digossina	30 compresse 0,125 mg	030287 015
Digossina	30 compresse 0,250 mg	030287 027
Ergometrina maleato	1.000 compresse 0,5 mg	032576 050
Eritromicina etilsuccinato	sospensione orale 2,5% flacone 100 ml	030284 020
Eritromicina etilsuccinato	sospensione orale 4% flacone 100 ml	030284 044
Eritromicina stearato	1.000 compresse rivestite 250 mg	032577 052
Etambutolo cloridrato	20 compresse 200 mg	030295 012
Etambutolo cloridrato	20 compresse 400 mg	030295 024
Griseofulvina	20 compresse 125 mg	030280 010
Griseofulvina	10 compresse 250 mg	030280 022
Idroclorotiazide	1.000 compresse 25 mg	032579 043
Idroclorotiazide	1.000 compresse 50 mg	032579 082
Idrocortisone acetato	crema 1% 30 g	030281 012
Idrocortisone acetato	unguento 1% 30 g	030281 024
Idrocortisone acetato	«neomicina solfato» unguento 1%+ 0,5% 30 g	030281 036
Idrocortisone acetato	«neomicina solfato» crema 1% + 0,5% 30 g	030281 048
Metronidazolo	20 compresse 250 mg	030293 017
Nistatina	100 ml sospensione orale 100.000 UI/ML	030294 019
Nitrofurantoina	20 compresse 50 mg	030291 013

Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.
Paracetamolo	elisir 2,5% 100 ml	030276 012
Reserpina	1.000 compresse 0,1 mg	032581 047
Tetraciclina cloridrato	16 capsule 250 mg	030275 010
Tiabendazolo	10 compresse 500 mg	030290 011

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 7 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08268

DECRETO 11 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rozicel».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto A.I.C. n. 15 del 28 gennaio 2002 concernente il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto a nome della società Bristol Myers Squibb S.p.a.;

Vista la domanda datata 25 marzo 2002 della ditta Bristol Myers Squibb S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazioue all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178: ROZICEL - 12 compresse 250 mg - A.I.C. n. 028696 019 - 125 mg/5 ml polvere per sospensione orale - flacone 100 ml - A.I.C. n. 028696 033.

Ditta Bristol Myers Squibb S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08271

DECRETO 11 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noxon».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 19 dicembre 2001 della ditta Pharmacia Italia S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazioue all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sotto indicata — il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178: NOXON:

30 compresse rivestite divisibili 8 mg - A.I.C. n. 029294 030;

8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 2 flaconcini di polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml - A.I.C. n. 029294 042;

8 mg granulato per sospensione orale - 20 bustine - A.I.C. n. 029294 055;

8 mg granulato per sospensione orale - 30 bustine - A.I.C. n. 029294 067.

Ditta Pharmacia Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08272

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa Metacasa S.r.l.», in Vigevano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 26 marzo 2001 eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Pavia nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa Metacasa S.r.l.», con sede in Vigevano (Pavia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Cooperativa Metacasa S.r.l.», con sede in Vigevano (Pavia), costituita in data 3 ottobre 1980 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Trotta di Vigevano (Pavia), omologato dal tribunale di Vigevano (Pavia), con decreto 10 dicembre 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Mauro Luigi Bonora, con studio in Pavia, via Cavagna S. Giuliani n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08203

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «SS. Rosario - Soc. coop. a r.l.», in Copertino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 gennaio 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecce nei confronti della società cooperativa mista «SS. Rosario - Soc. coop. a r.l.», con sede in Copertino (Lecce);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «SS. Rosario Soc. coop. a r.l.», con sede in Copertino (Lecce), costituita in data 21 febbraio 1983 con atto a rogito del notaio dott. Alfredo Cillo di Lecce, omologato dal tribunale di Lecce, con decreto 19 marzo 1983, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gabriele Caputo, con residenza in Casarano (Lecce), via E. Toti, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08204

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Samaja - Soc. coop. a r.l.», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 agosto 1999, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Taranto nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Samaja - Soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Samaja - Soc. coop. a r.l.» con sede in Taranto, costituita in data 5 dicembre 1986 con atto a rogito del notaio dott. Rosario Pirro di Taranto, omologato dal tribunale di Taranto, con decreto 5 gennaio 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Iris Raffaella Antonasi, con studio in Martina Franca (Taranto), via B. Leone n. 1/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08205

DECRETO 11 giugno 2002.

Destinazione delle risorse finanziarie del 2002 disponibili per gli interventi agevolati a favore dell'imprenditoria femminile di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e ripartizione delle stesse risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto l'art. 2. comma 1 del citato decreto, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive provvede annualmente, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra gli interventi indicati dal medesimo articolo alle lettere *a)* e *b)*, rispettivamente riguardanti le iniziative imprenditoriali e i programmi regionali di cui all'art. 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 314/2000;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2002 recante «Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 488» con il quale è stata assegnata, per l'esercizio 2002, la somma di 123.950 milioni di euro per l'attuazione della legge n. 215/1992;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale, nel caso in cui una delle quote riservate agli interventi di cui sopra risulti superiore alle richieste, l'eccedenza incrementa le risorse finanziarie dell'anno successivo;

Considerato che sulla base delle eccedenze verificatesi nella gestione del bando 2001, nonché delle economie di spesa realizzatesi nella gestione dei bandi precedenti risulta disponibile la somma di € 18.000.000,00 che viene destinata ad incrementare le risorse stanziate per il 2002 con il citato decreto 28 marzo 2002;

Considerato pertanto che le risorse complessivamente disponibili, comprensive delle economie di spesa sopra indicate, ammontano a € 141.950.000,00;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive determina annualmente la quota delle risorse finanziarie statali disponibili da destinare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per l'attivazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile;

Visto altresì l'art. 21, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile;

Visti gli articoli 17 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 che stabiliscono che gli oneri derivanti dalle convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e per l'attività ispettiva sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni sono a carico degli stanziamenti previsti per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*;

Sentito il parere del Comitato per l'imprenditoria femminile di cui all'art. 10 della citata legge n. 215/1992, espresso nella riunione del 23 aprile 2002 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse finanziarie dell'anno 2002 per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, pari a € 141.950.000,00 sono così ripartite:

€ 134.150.000,00 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314;

€ 7.800.000,00 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, le risorse finanziarie dell'anno 2002 da destinare agli interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, determinate al precedente art. 1 in € 134.150.000,00, sono ripartite tra le regioni e le province autonome nella misura sottoindicata:

regione Piemonte: € 5.860.227,95;

regione Valle d'Aosta: € 105.519,21;

regione Liguria: € 2.659.589,08;

regione Lombardia: € 8.596.179,98;

provincia autonoma di Bolzano: € 206.691,74;

provincia autonoma di Trento: € 281.169,64;

regione Veneto: € 3.881.625,82;

regione Friuli-Venezia Giulia: € 1.265.806,95;

regione Emilia-Romagna: € 3.221.307,88;

regione Toscana: € 4.522.742,13;

regione Umbria: € l.208.160,50;

regione Marche: € 1.548.016,18;

regione Lazio: € 11.277.561,20;

regione Abruzzo: € 2.266.095,15;

regione Molise: € 921.483,48;

regione Campania: € 26.271.109,30;

regione Puglia: € 15.377.236,40;

regione Basilicata: € 2.090.146,31;

regione Calabria: € 10.558.955,22;

regione Sicilia: € 25.018.979,21;

regione Sardegna: € 7.011.396,66.

Le risorse finanziarie assegnate sono comprensive degli oneri derivanti dalle convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e di quelli per l'attività ispettiva ai sensi di quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, le risorse finanziarie dell'anno 2002 da destinare agli interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, determinate al precedente art. 1 in € 7.800.000,00, sono ripartite tra le regioni e le province autonome nella misura sottoindicata:

regione Piemonte: € 340.736,33;

regione Valle d'Aosta: € 6.135,30;

regione Liguria: € 154.638,80;

regione Lombardia: € 499.815,16;

provincia autonoma di Bolzano: € 12.017,86;

provincia autonoma di Trento: € 16.348,29;

regione Veneto: € 225.692,74;

regione Friuli-Venezia Giulia: € 73.598,91;

regione Emilia-Romagna: € 187.299,30;

regione Toscana: € 262.969,73;

regione Umbria: € 70.247,13;

regione Marche: € 90.007,65;

regione Lazio: € 655.721,04;

regione Abruzzo: € 131.759,54;

regione Molise: € 53.578,61;

regione Campania: € 1.527.503,93;

regione Puglia: € 894.092,02;

regione Basilicata: € 121.529,19;

regione Calabria: € 613.938,51;

regione Sicilia: € 1.454.700,24;

regione Sardegna: € 407.669,73.

L'onere complessivo pari a € 141.950.000,00 è a carico dell'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 denominata «Interventi imprenditoria femminile» contabilità speciale n. 1724.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2002

Il Ministro: MARZANO

02A08200

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 maggio 2002.

Nomina dei componenti delle commissioni speciali per i ricorsi del comitato provinciale I.N.P.S. di Pisa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PISA

Visto il proprio decreto n. 31 del 16 aprile 1998 con il quale sono state effettuate le nomine di quattro rappresentanti rispettivamente per la decisione dei ricorsi dei:

coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali da inserire nelle speciali commissioni del Comitato provinciale dell'I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. 99 del 23 maggio 2002 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Pisa ai sensi dell'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Constatato che durante gli ultimi quattro anni non si sono verificate apprezzabili variazioni nel grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali che concorrono a formare le commissioni speciali del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Ritenuto, peraltro, che la ripartizione dei seggi possa essere uguale a quella adottata con decreto n. 31 del 16 aprile 1998 per la designazione dei membri delle commissioni speciali per i ricorsi, costituite durante la vigenza del Comitato I.N.P.S. ora scaduto ed in regime di *prorogatio*;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

I sottoelencati rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, sono nominati componenti delle commissioni speciali per i ricorsi, presiedute dai rispettivi rappresentanti in seno al Comitato.

Commissione speciale per i ricorsi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1. Piaggeschi sig. Gianfranco - Coldiretti;
2. Casella dott. Silvano - Confcoltivatori;
3. Del Punta geom. Renato - Confcoltivatori;
4. Cosci sig. Daniele - Organizzazioni sindacali lavoratori CIGL-CISL-UIL.

Commissione speciale per i ricorsi degli artigiani:

1. Pistolesi sig. Stefano - C.N.A.;
2. Benoci sig.ra Olimpia Stefania - C.A.S.A.;
3. Celandroni sig. Romano - C.A.S.A.;
4. Varriale sig.ra Angela - Confartigianato.

Commissione speciale per i ricorsi degli esercenti attività commerciali:

1. Oliva sig. Gennaro - Confcommercio;
2. Ficeli sig.ra Elisabetta - Confcommercio;
3. Carrozza dott. Alessandro - Confcommercio;
4. Nannipieri sig. Alfredo Roberto - Confesercenti.

Il presente decreto viene inviato in pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 23 maggio 2002

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

02A08145

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 giugno 2002.

Rettifica al decreto del 18 ottobre 2001, relativa all'ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Visto il decreto dirigenziale n. 1133 del 18 ottobre 2001, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 4125 presentato dalla Triumph Italia S.r.l., così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 18 aprile 2001;

Vista la nota del 28 dicembre 2001 prot. n. 13669, con la quale la Triumph Italia S.r.l. ha richiesto il riconoscimento delle agevolazioni aggiuntive riconnesse, in particolare, alla cooperazione con enti pubblici e alla sinergia con il V programma quadro comunitario;

Sentito il parere del Comitato nella riunione del 9 aprile 2002;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del predetto decreto dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

1. All'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1133 del 18 ottobre 2001, le disposizioni relative al progetto citato sono sostituite dalle seguenti.

Dec. - relativo al CTS del 9 aprile 2002.

Ditta: TRIUMPH ITALIA S.R.L. - Fucecchio (Firenze), (Classificata piccola media impresa).

Progetto n. 4125.

Titolo del progetto: fertilizzanti innovativi di origine vegetale.

Durata e data inizio progetto: mesi 36 dal 1° settembre 2000.

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 26 luglio 2000.

Costo ammesso euro: 1.303.537,21 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di ricerca industriale euro: 1.253.957,35.

Attività di sviluppo precompetitivo euro: 49.579,86.

Luogo di svolgimento	Non eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di ricerca industriale	552.608,88	0,00	701.348,47	0,00
Attività di sviluppo precompetitivo	0,00	0,00	49.579,86	0,00

Agevolazioni deliberate:

credito agevolato (CA) fino a euro: 586.591,75;

contributo nella spesa (C.S.) fino a euro: 643.947,38.

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento com-

prensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera *E)*, punti 4 e 6 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: San Paolo - IMI S.p.a.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella spesa.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A08144

DECRETO 12 giugno 2002.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base FIRB - Sospensione della ricezione di nuove domande per il cofinanziamento di progetti autonomamente presentati ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, n. 199 - Ric.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma nazionale della ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;

Visti i decreti direttoriali del 2 agosto 2001, prot. numeri 817-Ric., 818-Ric., 819-Ric., 820-Ric., 821-Ric., 822-Ric., 823-Ric., 824-Ric. di invito a presentare, ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, progetti nell'ambito, rispettivamente, dei programmi strategici: Post genoma; Nuova ingegneria medica; Neuroscienze; Tecnologie abilitanti per la società della conoscenza-ICT; Nanotecnologie, Microtecnologie, Sviluppo integrato dei materiali; Eredità e prospettive nelle scienze umane; Scienza e tecnologia nella società della conoscenza; Tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali che disciplina il cofinanziamento, secondo le disposizioni dell'art. 6 del richiamato decreto ministeriale n. 199- Ric. dell'8 marzo 2001, di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base coerenti con le tematiche di cui agli ivi previsti programmi strategici;

Visto il decreto direttoriale n. 816-Ric. del 2 agosto 2001, come integrato con decreto direttoriale del 14 settembre 2001, che ha fissato al 1° ottobre 2001 il termine di decorrenza per la presentazione dei suddetti progetti;

Viste le disponibilità del FIRB destinate al finanziamento dei predetti progetti;

Considerato il numero delle domande di cofinanziamento sinora pervenute relativamente ai progetti richiamati;

Ritenuta l'opportunità, al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse disponibili, di sospendere la ricezione di ulteriori domande di cofinanziamento;

Decreta:

Articolo unico

1. A decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* è sospesa la ricezione di nuove domande per il cofinanziamento di progetti autonomanente presentati ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001.

2. Con specifico decreto direttoriale si darà formale comunicazione della conclusione del periodo di sospensione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A08140

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE STATO - REGIONI

PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

ACCORDO 4 aprile 2002.

Schema di accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome concernente «Linee-guida per l'organizzazione di un sistema integrato di assistenza ai pazienti traumatizzati con mielolesioni e/o cerebrolesi».

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza»;

Viste le «Linee-guida sul sistema dell'emergenza sanitaria» in applicazione del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, approvate con l'atto d'intesa tra Stato e regioni, adottato nel corso della seduta dell'11 aprile 1996 di questa Conferenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 17 maggio 1996;

Vista la proposta di accordo in oggetto che è stato trasmesso dal Ministro della salute il 20 aprile 2001;

Considerato che le Linee-guida in oggetto sono state esaminate il 5 giugno 2001 con rinvio e il 19 marzo 2002 si è convenuto sul testo proposto dai rappresentanti regionali;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le provimnce autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:

Tenuto conto della opportunità di definire criteri e indirizzi uniformi su alcuni specifici aspetti del sistema di risposta all'emergenza-urgenza sanitaria, in conformità a quanto previsto dalle richiamate Linee-guida del 1996;

il Ministro della salute, il presidente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,

convengono sul documento, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante, finalizzato a fornire indicazioni atte a garantire l'organizzazione di un adeguato percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo, una indispensabile continuità terapeutica e una tempestiva presa in carico da parte delle strutture di riabilitazione sanitaria dei pazienti traumatizzati con mielolesioni e/o cerebrolesioni, rimandando a una successiva trattazione le problematiche organizzative ed assistenziali relative alle gravi lesioni midollari e cerebrali di natura non traumatica.

Roma, 4 aprile 2002

Il presidente: LA LOGGIA

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI ASSISTENZA AI PAZIENTI TRAUMATIZZATI CON MIELOLESIONI E/O CEREBROLESIONI

Il presente documento è finalizzato a fornire indicazioni atte a garantire l'organizzazione di un adeguato percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo, una indispensabile continuità terapeutica e una tempestiva presa in carico da parte delle strutture di riabilitazione sanitaria dei pazienti traumatizzati con mielolesioni e/o cerebrolesioni, rimandando a una successiva trattazione le problematiche organizzative ed assistenziali relative alle gravi lesioni midollari e cerebrali di natura non traumatica.

PREMESSA.

Un appropriato trattamento delle gravi mielolesioni e/o cerebrolesioni richiede una risposta pronta e coordinata di varie unità operative sia per acuti sia riabilitative. Le patologie trattate sono infatti gravate dalla possibilità di sviluppare disabilità, transitorie o permanenti, e come tali, non solo richiedono un sollecito e qualificato intervento delle unità operative per acuti e dei servizi di riabilitazione medica, ma necessita di strette relazioni con la rete delle strutture riabilitative ospedaliere ed extraospedaliere.

Le strutture organizzative semplici e complesse per acuti, sulla base di protocolli operativi concordati e attraverso l'interdisciplinarietà, l'integrazione di competenze, professionalità e risorse, devono fornire la risposta più appropriata in acuzie ai pazienti traumatizzati con mielolesioni e/o cerebrolesioni.

Le strutture organizzative semplici e complesse di riabilitazione medica devono garantire che:

il percorso di presa in carico sia attivato per tutte le persone che ne hanno necessità (criteri di «accessibilità» e «copertura della rete»;

gli interventi siano effettuati in tempi adeguati in rapporto al tipo di bisogno e nel rispetto dei tempi d'intervento in funzione delle fasi biologiche del recupero e delle necessità socio-ambientali (criterio di «tempestività»);

vi sia garanzia di una coerente successione ed integrazione dei diversi interventi e tipologie di setting in funzione delle fasi dei processo morboso, delle condizioni cliniche della persona, delle situazioni familiari ed ambientali (criterio di «continuità»);

ogni intervento della presa in carico riabilitativa sia guidato da un progetto riabilitativo individuale e conseguentemente orientato all'outcome globale della persona servita (criterio della «presa in carico omnicomprensiva»);

vengano effettuati interventi di validità riconosciuta e condivisa (criterio di «efficacia» o dell'«Evidence Based Medicine»);

sia facilitata la partecipazione attiva e consapevole al percorso di cura al paziente e alla sua famiglia, se necessario, da perseguire con azioni di educazione, supporto, formazione ed informazione durante tutto il periodo della presa in carico riabilitativa (criterio del «coinvolgimento attivo dell'utente»);

sia realizzato un sistema indipendente, imparziale ed obiettivo di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle singole prese in carico e complessiva della rete integrata dei servizi di riabilitazione sanitaria e sociale (criteri di «valutazione efficacia» e «valutazione efficienza»).

Tre tipologie di unità operative riabilitative sono principalmente correlate alle unità operative per acuti: l'Unità operativa ospedaliera di medicina fisica e riabilitativa, l'Unità spinale e l'Unità gravi cerebrolesioni.

L'Unità operativa ospedaliera di medicina fisica e riabilitativa rappresenta la struttura organizzativa destinata alla presa in carico omnicomprensiva e ad assistere individui di tutte le età nel recupero funzionale di menomazioni e disabilità indifferibili e recuperabili di varia natura e gravità tale da rendere necessaria una tutela medica e interventi di nursing ad elevata specificità riabilitativa articolati nell'arco delle intere 24 ore, nonché interventi valutativi e terapeutici riabilitativi non erogabili in forma extraospedaliera. La degenza è contraddistinta dal codice disciplina 56 se relativo ad interventi di riabilitazione intensiva, e da diverso codice se di riabilitazione estensiva. Essa deve garantire tramite una sua articolazione organizzativa gli interventi riabilitativi nelle diverse unità operative per acuti con l'obiettivo di collaborare alla prevenzione dei danni e delle menomazioni secondarie al trauma, alle terapie praticate ed alle modalità assistenziali utilizzate. È altresì suo compito predisporre idonei percorsi del paziente traumatizzato nell'ambito delle diverse strutture della rete riabilitativa del territorio di riferimento e regionale, attivare le procedure e prendere i contatti necessari per garantire una adeuata presa in carico del paziente da parte delle stesse una volta trasferibile dalle unità operative per acuti.

L'Unità spinale costituisce un presidio di alta specialità, espressamente destinato all'assistenza dei soggetti con lesioni midollari di origine traumatica e non, fin dal momento immediatamente successivo all'evevento lesivo e ha lo scopo di permettere ai mielolesi il miglior stato di salute, il più alto livello di capacità funzionali compatibili con la lesione e la maggiore partecipazione sociale. Essa opera all'interno di un'organizzazione dipartirnentale ed è, di norma, collocata all'interno di ospedali sede di DEA di secondo livello cui afferiscono unità operative tali da garantire interdisciplinarietà, multiprofessionalità ed unitarietà degli interventi sia nella fase precoce dell'emergenza che nell'assistenza neurochirurgia, ortopedica e/o rianimatoria.

Oggi è dominante l'idea dell'«Unità Spinale Unipolare» (U.S.U.), intesa come una struttura «dipartimentale» in grado di garantire la contestualità e l'unitarietà dell'intervento diagnostico-terapeutico e riabilitativo, sia in termini di spazio («tutto fatto nel medesimo posto») che di tempo («tutto fatto all'interno di un progetto con caratteristiche di contemporaneità e di progressione») ed estesa al contesto relazionale sociale e lavorativo del soggetto. L'USU deve garantire l'intervento delle proprie competenze fin dall'ingresso del paziente nella struttura ospedaliera. La degenza in USU è contraddistinta dal codice disciplina 28.

Pertanto l'Unità spinale unipolare trova collocazione privilegiata nell'ambito di un singolo complesso ospedaliero, sede di Dipartimento di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di secondo livello (di norma dotato di eliporto, o comunque avere con esso un rapporto privilegiato).

Sono peraltro presenti sul territorio nazionale unità operative di medicina fisica e riabilitazione e ospedali/centri monospecialistici che già trattano le mielolesioni, garantendo un approccio globale clinico-assistenziale dell'intervento terapeutico e riabilitativo che integra competenze, professionalità e risorse disponibili nella stessa o in diverse Aziende sanitarie tramite l'adozione di percorsi e protocolli caratteristici del modello organizzativo «a rete»: in tale caso si parla di Unità spinali in rete.

In tale modello organizzativo l'unitarietà clinico-assistenziale dell'intervento viene garantita attraverso la realizzazione del «Progetto riabilitativo» gestito da una équipe multiprofessionale e multidisciplinare, a prescindere dall'unipolarità in senso fisico e spaziale.

La preferenza accordata alle unità spinali con unipolarità, che in Italia hanno un maggior gradimento rispetto alle unità spinali in rete, deriva dalla necessità di garantire al paziente mieloleso il massimo della tutela e della prevenzione dei danni terziari che abitualmente si verificano nei pazienti che afferiscono in strutture che non garantiscono, attraverso il Progetto riabilitativo, una adeguata contemporaneità e progressione del processo clinico-assistenziale.

Si può, quindi, affermare che, anche se le Linee guida ministeriali contemplano unicamente le Unità spinali unipolari, là dove già esistono importanti e consolidate esperienze di Unità spinali in rete, tale modello può essere accettato in via transitoria, fino alla copertura dei bisogni su tutto il territorio nazionale di un adeguato numero di Unità spinali unipolari.

Al di fuori di tale ipotesi è senz'altro preferibile il modello dell'Unità spinale unipolare.

L'unità per la riabilitazione delle Gravi Cerebrolesioni (UGC) costituisce un presidio di alta specialità riabilitativa deputato al trattamento dei pazienti affetti da gravi traumatismi cranioencefalici ed altre gravi cerebrolesioni acquisite come i comi post-anossici, gravi emorragie secondarie a malformazioni vascolari, caratterizzati nella loro evoluzione clinica da un periodo di coma più o meno protratto e dal coesistere di gravi menomazioni fisiche, cognitive e comportamentali, che determinano disabilità multiple e complesse. Sono pertanto esclusi gli esiti di gravi cerebrolesioni non traumatiche (es. stroke ischemici e cerebropatie degenerative). La degenza in UGC è contraddistinta dal codice disciplina 75. La maggiore incidenza epidemiologica dei gravi traumi cranioencefalici (TCE) rispetto alle mielolesioni gravi, la maggiore complessità assistenziale e gravità degli esiti disabilitanti sul versante fisico, cognitivo e comportamentale impone una attenta riconsiderazione di tale patologia sul versante organizzativo dell'assistenza e della presa in carico riabilitativa. Elementi utili allo scopo vengono dal documento finale della Conferenza di consenso sulle «Modalità di trattamento riabilitativo del traumatizzato cranio-encefalico in fase acuta, criteri di trasferibilità in strutture riabilitative e indicazioni a percorsi appropriati» realizzata nel 2000 con la partecipazione di rappresentanti esperti delle discipline mediche interessate, dei collaboratori professionali coinvolti nell'assistenza, di esperti in bioetica, di economia ed organizzazione sanitaria, nonché di rappresentanti dei pazienti e delle loro famiglie.

Il modello organizzativo da privilegiare è analogo a quello dell'USU, ossia quello dell'unipolarità riabilitativa inserita nella rete regionale delle strutture riabilitative sanitarie e sociali.

Per l'USU e l'UGC il modello organizzativo da privilegiare è il modello a reti integrate di servizi di livello regionale e/o interregionale a differenziato livello assistenziale e grado di specializzazione. In tale modello, nell'ambito dei sistemi di relazioni fra le strutture di alta specializzazione o «centri di riferimento», come le USU e le UGC, e le altre strutture di riabilitazione intensiva ed estensiva, devono essere definite diverse modalità di realizzazione dei percorsi assistenziali, afferenti alla medesima linea di produzione (mielolesi rispetto ai TCE), con la concentrazione della produzione della assistenza di maggiore complessità in centri di eccellenza e l'organizzazione del sistema di invio da centri periferici sottoordinati a differenziato livello di specializzazione. Tali modalità debbono essere connotate da un forte orientamento alla sussidiarietà ed alla partnership durante l'intero percorso di cura da parte di tutti i nodi del sistema, piuttosto che da una presa in carico esclusiva, da parte dei singoli centri.

Date le caratteristiche delle patologie da affrontare, infatti, non appare opportuno che il sistema si orienti semplicemente a concentrare gli interventi a maggiore complessità nel centro di riferimento, delegando a questo una presa in carico completa della fase di riabilitazione intensiva. Tale indirizzo sarebbe:

poco funzionale alle necessità dell'utenza, poiché implicherebbe, nella maggioranza dei casi, l'effettuazione di una parte rilevante del percorso di cura in una sede lontana dalla zona di residenza;

controproducente rispetto all'utilizzo, alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze diffuse e già esistenti nell'ambito delle strutture riabilitative regionali;

potrebbe portare ad una rapida «saturazione» del centro di riferimento, se la durata di ricovero si protraesse per difficoltà di riconsegna del paziente alle strutture territoriali «espropriate» delle competenze specifiche necessarie;

renderebbe difficile l'attività di reinserimento sociale, di riaddestramento lavorativo, data la lontananza dal territorio di vita del paziente;

faciliterebbe la dipendenza totale e permanente del paziente dal centro di riferimento per qualsiasi tipo di bisogno sanitario.

Appare senz'altro più adeguato un orientamento teso a garantire un uniforme «governo clinico» del sistema nel suo complesso, e a rendere tempestivamente disponibili competenze tecnico-professionali e risorse in qualsiasi punto della rete (outreach), limitando i trasferimenti di pazienti fra i centri a situazioni cliniche e a fasi temporali del percorso per periodi in cui ciò sia effettivamente necessario in funzione del progetto riabilitativo complessivo.

In questa prospettiva, ovviamente, assumono importanza cruciale le connessioni fra i centri, per quanto riguarda la condivisione di modalità e strumenti operativi, di conoscenze e competenze specifiche, e di sistemi di raccolta e gestione delle informazioni.

Conseguentemente, il processo assistenziale deve essere prodotto e distribuito da una rete di interconnessione fra team multiprofessionali in cui la gestione delle relazioni, anziché la centralizzazione della produzione, sia il criterio programmatorio rilevante.

La possibilità che le gravi mielolesioni e le gravi cerebrolesioni hanno di determinare disabilità, transitorie o permanenti, e il particolare impegno di risorse, in termini di mezzi, attrezzature e personale specificatamente formato e qualificato, richiesto dal modello assistenziale di alta specialità riabilitativa impone di:

definire il modello organizzativo idoneo a garantire l'unitarietà dell'intervento e l'approccio multidisciplinare alle gravi mielolesioni ed alle gravi cerebrolesioni;

garantire la continuità assistenziale tra cura e riabilitazione — come peraltro previsto dal secondo Piano sanitario nazionale — anche al fine di limitare il più possibile il tempo della fase di ricovero nell'area dell'emergenza/urgenza.

In questa ottica è opportuno considerare un sistema integrato di assistenza ai pazienti traumatizzati, con percorsi assistenziali a elevato grado di multidisciplinarietà come richiesti dalla complessità delle patologie da trattare.

Il sistema integrato di assistenza ai pazienti traumatizzati

Il trattamento delle gravi mielolesioni e delle gravi cerebrolesioni richiede una risposta pronta ed appropriata, personale competente e tecnologie adeguate non sempre disponibili contemporaneamente in tutti i presidi ospedalieri, ma, di norma, presenti nei presidi ospedalieri sedi di Dipartimento di emergenza- urgenza e accettazione (DEA) di secondo livello per cui il modello organizzativo che meglio risponde alle necessità di una adeguata copertura territoriale e di una elevata specializzazione è quello a rete.

Tale rete viene a costituire il Sistema integrato di assistenza ai pazienti traumatizzati (SIAT) e ha come fulcro i presidi ospedalieri sedi di Dipartimento di emergenza-urgenza e accettazione di secondo livello, dotati di una specifica organizzazione funzionale di unità operative per acuti denominata «Centro traumi», deputati al trattamento del traumatizzato grave e collegati con gli altri presidi ospedalieri afferenti alla rete.

Per SIAT si intende il sistema organizzativo e operativo che garantisce, per il territorio di competenza e sulla base di protocolii condivisi, il collegamento in rete dei servizi e delle strutture sanitarie, ospedaliere ed extraospedaliere, al fine di assicurare una risposta complessiva ed appropriata a tutti i pazienti traumatizzati. Componenti essenziali del SIAT sono:

la Centrale operativa 118, deputata a coordinare il sistema territoriale di soccorso;

il DEA di secondo livello con il «Centro traumi», in grado di assicurare tutte le funzioni di alta specialità legate all'emergenza, ed in particolare l'assistenza più idonea ed appropriata al pazienti con traumi maggiori;

i presidi ospedalieri afferenti al SIAT;

i presidi riabilitativi ospedalieri: Unità operativa di medicina fisica e riabilitativa, l'USU e l'UGC.

Il centro traumi.

Il Dipartimento di emergenza-urgenza e accettazione si configura come l'aggregazione funzionale di unità operative che, attraverso l'interdisciplinarietà, l'integrazione di competenze, professionalità e

risorse, si pone l'obiettivo di fornire la risposta più rapida e appropriata alle necessità d'intervento sanitario in regime di emergenza-urgenza.

La complessità e la possibilità di sviluppo di disabilità che le gravi lesioni midollari e cerebrali post-traumatiche possono determinare, comporta una definizione particolarmente accurata dei percorsi del traumatizzato all'interno del DEA di secondo livello tali da richiedere un'organizzazione funzionale denominata «Centro traumi».

Il DEA di secondo livello con Centro traumi in quanto collocato in presidi in grado di assicurare tutte le funzioni di alta specialità legate all'emergenza, costituisce il fulcro del Sistema integrato di assistenza ai pazienti traumatizzati (SIAT).

Il Centro traumi, come il DEA, si configura come un'aggregazione funzionale di unità operative che, sulla base di protocolli concordati e attraverso l'interdisciplinarietà, l'integrazione di competenze, professionalità e risorse, si pone l'obiettivo di fornire la risposta più appropriata in acuzie al pazienti con traumi maggiori provenienti dal territorio di afferenza al SIAT.

I concetti ispiratori del Centro traumi e del DEA garantiscono la piena operatività del Sistema dell'emergenza/urgenza sanitaria e permettono la realizzazione operativa del principio di continuità assistenziale.

Il Centro traumi deve garantire il più appropriato percorso diagnosticoterapeutico per il trattamento della fase acuta dei gravi mielolesi e dei gravi cerebrolesi, comprese le attività di chirurgia vertebro-midollare, neurochirurgica, di terapia intensiva e di neurorianimazione.

Il Centro traumi è da individuare presso un'Azienda sanitaria sede di DEA di secondo livello ove sono presenti funzioni che possono garantire interventi di assistenza ai pazienti con traumi maggiori quali:

pronto soccorso-accettazione - medicina d'urgenza;

chirurgia generale e/o d'urgenza;

anestesia e rianimazione;

neurochirurgia e neurotraumatologia;

ortopedia e traumatologia

chirurgia e diagnosi vascolare;

medicina fisica e riabilitativa;

urologia e neurourologia;

neurologia con neurofisiologia clinica;

cardiologia;

otorinolaringoiatria

chirurgia plastica *;

chirurgia maxillofacciale *;

oculistica *;

centro grandi ustionati *;

---

* Gli interventi di chirurgia plastica, di chirurgia maxillofacciale, di oculistica e il centro ustionati possono essere garantiti da unità operative presenti in altri presidi ospedalieri organizzati in rete.

Devono essere, inoltre, garantire 24 ore su 24 prestazioni del laboratorio analisi chimico-cliniche e batteriologiche, del servizio immunotrasfusionale e di diagnostica per immagini incluse TAC, RMN e radiologia interventistica.

Il Centro traumi, quale fulcro del SIAT, deve essere collegato agli altri presidi ospedalieri afferenti e deve essere prevista la possibilità di trasmissione di immagini e di dati clinici tra i vari presidi ospedalieri che costituiscono la rete.

Il Centro traumi del SIAT deve essere strettamente collegato con le strutture complesse di alta specialità riabilitativa quali l'unità Spinale e l'unità per la riabilitazione delle Gravi cerebrolesioni (UGC), qualora non già presenti nel Centro traumi.

Appare quindi necessario che all'interno del Centro traumi sia presente la competenza fisiatrica per una precoce presa in carico del soggetto traumatizzato, al fine di garantire l'intervento della componente riabilitativa fin dalle prime ore dall'insorgenza del trauma e durante le fasi di ricovero in rianimazione, neurochirurgia e ortopedia e nelle altre unità operative per acuti. Gli obiettivi riabilitativi sono:

fornire supporto agli interventi assistenziali nella prevenzione dei danni e delle menomazioni secondarie;

minimizzazione delle menomazioni secondarie all'evento traumatico;

predisporre il percorso paziente garantendo la continuità assistenziale nelle più appropriate tipologie di setting;

garanzia della unitarietà dell'intervento ed un approccio multidisciplinare tramite la predisposizione di un progetto riabilitativo personalizzato.

Qualora il Centro traumi non possa disporre di un'Unità spinale unipolare, deve essere garantita la disponibilità di posti letto di terapia intensiva ad alta valenza riabilitativa in grado di iniziare il più precocemente possibile l'intervento riabilitativo. Tale struttura organizzativa semplice sarà a gestione mista dell'anestesista rianimatore e del fisiatra. Deve, comunque, essere garantita la tempestiva presa in carico del paziente da parte delle UU.OO di alta specialità riabilitativa non appena cessino le condizioni che richiedono un ricovero nell'area funzionale dell'emergenza.

I presidi ospedalieri del sistema integrato di assistenza ai pazienti traumatizzati (S.I.A.T.)

I presidi ospedalieri che afferiscono al SIAT sono quei presidi che non possono erogare interventi di neurochirurgia e/o ortopedia per la terapia chirurgica delle lesioni vertebrali e craniche i quali, organizzati in una rete integrata, garantiscono la tempestività e la continuità degli interventi e sono in grado di trasferire, quando necessario, i pazienti al Centro traumi in modo rapido ed efficace, nonché di accettare la ricollocazione dal Centro traumi dei pazienti meno critici, in modo tale da svolgere in maniera ottimale il ruolo di filtro fondato sulla severità dei casi.

Il processo assistenziale ai pazienti affetti da disabilità post-traumatiche con particolare riferimento alle gravi mielosioni e cerebrolesioni post-traumatiche

Nella definizione delle fasi del processo assistenziale per il trattamento dei pazienti con grave mielolesione o grave cerebrolesione, è utile rifarsi al modello della classificazione delle conseguenze degli eventi morbosi (ICIDH) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Come è noto, questo modello si basa sull'individuazione delle dimensioni principali di: danno (o lesione), menomazione, disabilità o limitazione dell'attività ed handicap o restrizioni nella partecipazione. Questo modello concettuale è tuttora il più diffuso ed utilizzato nello studio e nel trattamento delle patologie disabilitanti ed è stato recentemente rivisto ed aggiornato.

Il percorso dei traumatizzati vertebro-midollari o cranio-encefalici viene di norma suddiviso in diverse fasi temporali, che, unitamente alle categorie del modello ICIDH, costituiscono una utile griglia di riferimento per la pianificazione e la realizzazione degli interventi riabilitativi (vedi tabella seguente). Le fasi principali sono:

la fase dell'emergenza extraospedaliera;

la fase acuta ospedaliera;

la fase post-acuta;

la fase degli esiti.

FASE DELL'EMERGENZA EXTRAOSPEDALIERA.

Nella fase dell'emergenza la Centrale operativa 118 opera secondo protocolli che, in base alla tipologia e severità del trauma, garantiscono il soccorso, la stabilizzazione ed il trasporto del paziente verso il presidio ospedaliero più idoneo e appropriato. Nella scelta del presidio ospedaliero devono essere accuratamente valutato il rapporto rischio beneficio derivante dal trasporto e andranno privilegiati i presidi ospedalieri sede di DEA di secondo livello dotati di Centro traumi con US e/o di UGC nei casi di sospetto rispettivamente di mielolesione e cerebrolesione (se esistenti sul territorio regionale), ovvero i presidi ospedalieri sede di DEA di secondo livello con Centro traumi, ovvero i presidi ospedalieri della rete SIAT che possano erogare interventi per il trattamento chirurgico di lesioni midollari e/o cefaliche.

In questa fase va assolutamente evitato il trasporto del paziente in presidi ospedalieri che non possono fornire interventi idonei e appropriati alla complessità della patologia in oggetto. Ne consegue che il triage sul campo deve essere effettuato nel modo più accurato possibile in quanto costituisce un elemento fondamentale per l'invio del paziente al presidio ospedaliero più appropriato. Il triage sul campo e la conseguente scelta del presidio ospedaliero ricadono sotto la responsabilità e la competenza dei Servizi di emergenza territoriale, coordinati dalla Centrale operativa.

FASE ACUTA E POST-ACUTA OSPEDALIERA.

Nell'ambito della fase post-acuta, o riabilitativa, è possibile fare una ulteriore distinzione fra fase post-acuta precoce, che, per molti aspetti, è assimilabile alla fase denominata «acute rehabilitation» della letteratura anglosassone, e fase post-acuta tardiva. Nella prima gli interventi sono focalizzati sulla definitiva stabilizzazione internistica (equilibrio metabolico-nutrizionale, cardiocircolatorio, respiratorio, intestinale ed urinario risoluzione delle complicanze intercorrenti), sul trattamento delle principali menomazioni invalidanti e sul ripristino dell'autonomia nelle funzioni vitali di base e nelle attività elementari della vita quotidiana (AVQ primarie). Le strategie terapeutiche cercano soprattutto di favorire il recupero intrinseco, cioè il ripristino della capacità di effettuare una determinata attività con modalità analoghe a quelle precedenti al trauma. Nella fase post-acuta precoce gli interventi sono svolti in regime di ricovero, in strutture di riabilitazione intensiva: Unità operativa di medicina fisica e riabilitativa per la riabilitazione omnicomprensiva delle menomazioni e disabilità non secondarie a gravi lesioni traumatiche midollari e cerebrali, l'USU per la riabilitazione delle mielolesioni e l'UGC per le gravi cerebrolesioni.

Nella fase post-acuta tardiva, gli interventi sono prevalentemente orientati al recupero di autonomia nelle cosiddette attività «elaborate» o «complesse» della vita quotidiana (ADL secondarie), come la gestione delle proprie risorse finanziarie, l'uso dei mezzi di trasporto, la gestione della casa e del tempo libero e all'addestramento del paziente, dei famigliari e di altre persone significative dell'ambiente di vita abituale alla gestione delle problematiche disabilitanti a lungo termine. L'attenzione si sposta gradualmente dal recupero intrinseco a quello estrinseco, cioè all'apprendimento di nuove strategie per effettuare attività che non possono essere più svolte come prima a causa di menomazioni non emendabili. In questa fase, in genere, hanno inizio gli interventi volti al graduale reinserimento del paziente in ambiente extraospedaliero (domicilio, scuola, lavoro, strutture protette, strutture «di transizione»). Gli interventi riabilitativi indirizzati a menomazioni o disabilità specifiche possono essere proseguiti in regime di day hospital o ambulatoriale. Spesso, al termine della fase rianimatoria o neurochirurgica, il paziente non ha ancora raggiunto una completa stabilizzazione internistica; questa relativa precarietà del quadro clinico può comportare difficoltà nella effettuazione di interventi riabilitativi intensivi; pertanto è stata proposta la attivazione di strutture intermedie, come le aree di rianimazione post-intensiva ad alta valenza riabilitativa.

A) FASE POST-ACUTA PRECOCE DEL MIELOLESO.

La riabilitazione intensiva delle mielolesioni si svolge all'interno di strutture di alta specialità quali le Unità spinali come precedentemente descritto.

Tali unità operative sono, di norma, collocate in presidi ospedalieri sedi di DEA di secondo livello, in cui siano presenti e disponibili le aree specialistiche indicate dalle Linee guida del Ministero della sanità per le attività di riabilitazione del maggio 1998, o, come descritto precedentemente, in centri di alta specialità riabilitativa integrati funzionalmente in un modello a rete.

Fino alla realizzazione di Unità spinali unipolari in quantità adeguata rispetto al fabbisogno della popolazione, le funzioni previste per la USU stessa possono essere garantite dalle regioni, anche in forma associata, e in via sperimentale, mediante un'organizzazione a rete dei presidi ospedalieri che ad oggi trattano pazienti con lesioni midollare, definendo specifici requisiti coerenti con le funzioni da svolgere. Tali presidi possono trattare soggetti affetti da lesione midollare nella fase della post-acuzie immediata solo se presentano specifici requisiti che, pur non realizzando il concetto di unipolarità spaziale, garantiscono una unipolarità funzionale ed organizzativa. La mancanza di tali requisiti, pur non pregiudicando la possibilità di svolgere attività di riabilitazione, non consente di trattare persone con mielolesione nella fase della post-acuzie immediata in modo adeguato e appropriato. I requisiti specifici che devono essere presenti nei presidi ospedalieri identificati come sede per il trattamento dei pazienti con lesioni midollari in fase post-acuta precoce sono:

devono essere assicurate con accesso continuativo e/o programmato prestazioni specialistiche di: andrologia, anestesia e rianimazione, cardiologia, ginecologia ed ostetricia, neurologia con neurofisiologia clinica, nutrizione clinica, pneumologia, psicologia clinica, urologia e neurourologia, chirurgia della mano, chirurgia generale, chirurgia plastica, neurochirurgia, ortopedia, diagnostica per immagini (incluse TAC e RMN);

la struttura deve essere in grado di accettare il paziente mieloleso non appena le condizioni cliniche lo rendono disponibile alla riabilitazione;

la presa in carico del paziente da parte dell'équipe deve seguire un protocollo gestionale fin dal ricovero nell'area funzionale dell'emergenza;

per il paziente midollare acuto deve essere assicurato un protocollo per la rieducazione motoria, respiratoria, genito-urinaria ed intestinale;

la rieducazione respiratoria va assicurata anche nei giorni festivi, la rieducazione motoria almeno sei giorni la settimana;

deve essere garantito un supporto psicologico ai pazienti e ai loro famigliari;

devono essere garantiti programmi di terapia occupazionale (mano funzionale, addestramento alle ADL);

devono essere utilizzate scale di misura e strumenti di valutazicne funzionale;

deve essere possibile la pratica della cosiddetta sport-terapia;

nella struttura devono essere presenti la palestra sportiva, spazi per l'addestramento alla carrozzina, alle ADL, per la socializzazione e l'avvio alla riqualificazione professionale;

devono essere previsti programmi di supporto per l'adeguamento dell'abitazione;

devono essere realizzate attività miranti al reinserimento sociale, informazioni per l'inserimento lavorativo e professionale, funzioni di supporto per le attività scolastiche ed il tempo libero;

l'acquisizione della patente di guida deve essere prevista durante il ricovero;

le informazioni ai parenti ed ai pazienti devono essere garantite da figure professionali preposte;

deve essere assicurata un'attività di formazione permanente per tutte le figure professionali coinvolte;

il percorso riabilitativo volto al reinserimento del mieloleso deve essere condiviso fra struttura e servizi territoriali di residenza.

Sia nelle Unità spinali unipolari che nell'Unità spinali in rete si deve assicurare che:

la degenza del paziente presso l'area dell'emergenza sia limitata esclusivamente al tempo necessario al recupero delle funzioni vitali;

non appena trasferibile dall'area funzionale dell'emergenza, venga totalmente preso in carico da parte delle Unità spinali, onde assicurare la continuità e unitarietà del processo assistenziale;

sia garantita l'unitarietà dell'intervento riabilitativo in ogni sfera del paziente: fisica, psichica, affettiva, emozionale e relazionale;

sia garantito il monitoraggio del traumatizzato attraverso la predisposizione e la realizzazione di un adeguato progetto riabilitativo individuale e diversi programmi terapeutici, di cui si assicuri la continuità;

sia garantita una modalità di lavoro di gruppo interprofessionale.

B) FASE POST-ACUTA PRECOCE DEL GRAVE TRAUMATIZZATO CRANIOENCEFALICO.

La riabilitazione intensiva dei gravi traumi cranioencefalici si svolge all'interno di strutture di alta specialità riabilitativa quali le Unità per le gravi cerebrolesioni acquisite ed i gravi traumi cranicencefalici (UGC) come precedentemente descritto.

Le Unità per le gravi cerebrolesioni sono, di norma, collocate in presidi ospedalieri sedi di DEA di secondo livello, in cui siano presenti e disponibili le aree specialistiche indicate dalle Linee guida dei Ministero della sanità per le attivita di riabilitazione del maggio 1998, o, come descritto precedentemente, in centri di alta specialità riabilitativa integrati funzionalmente in un modello a rete.

Tali presidi possono trattare soggetti affetti da grave lesione cerebrale nella fase della post-acuzie immediata solo se presentano i seguenti requisiti specifici considerati indispensabili:

devono essere disponibili prestazioni specialistiche di: anestesia e rianimazione, cardiologia, neurochirurgia, neurologia con neurofisiologia clinica, nutrizione clinica, psicologia clinica, otorinolaringoiatria, endoscopia, chirurgia generale, chirurgia maxillo-facciale, oculistica, chirurgia plastica, ortopedia, diagnostica per immagini (incluse TAC e RMN);

la struttura deve essere in grado di accettare il paziente cerebroleso non appena le condizioni cliniche lo rendono disponibile alla riabilitazione;

la presa in carico del paziente da parte dell'équipe deve seguire un protocollo gestionale fin dal ricovero nell'area funzionale dell'emergenza;

devono essere previsti sistemi di valutazione obiettiva della responsività;

la rieducazione respiratoria va assicurata anche nei giorni festivi, la rieducazione motoria almeno sei giorni la settimana;

deve essere garantito un supporto psicologico ai pazienti e ai loro famigliari;

devono essere garantiti programmi di terapia;

devono essere utilizzate scale di misura e strumenti di valutazione funzionale;

nella struttura devono essere presenti spazi per l'addestramento alla carrozzina, alle ADL, per la socializzazione e l'avvio alla riqualificazione professionale;

devono essere previsti programmi di supporto per l'adeguamento dell'abitazione;

devono essere realizzate attività miranti al reinserimento sociale, informazioni per l'inserimento lavorativo e professionale, funzioni di supporto per le attività scolastiche ed il tempo libero;

le informazioni ai parenti ed ai pazienti devono essere garantite da figure professionali preposte;

deve essere assicurata un'attività di formazione permanente per tutte le figure professionali coinvolte;

il percorso riabilitativo volto al reinserimento del cerebroleso deve essere condiviso fra struttura e servizi territoriali di residenza.

L'UGC deve assicurare che:

la degenza del paziente presso l'area dell'emergenza sia limitata esclusivamente al tempo necessario al recupero delle funzioni vitali;

non appena trasferibile dall'area funzionale dell'emergenza, venga totalmente preso in carico da parte delle strutture competenti, onde assicurare la continuità ed unitarietà del processo assistenziale, oome indicato nella figura 1;

sia garantita l'unitarietà dell'intervento riabilitativo in ogni sfera del paziente: fisica, psichica, affettiva, emozionale e relazionale;

sia garantito il monitoraggio del traumatizzato attraverso la predisposizione e la realizzazione di un adeguato progetto riabilitativo individuale e diversi programmi terapeutici, di cui si assicuri la continuità sia garantita una modalità di lavoro di gruppo interprofessionale.

FASE DEGLI ESITI

LE UNITÀ OPERATIVE DI ALTA SPECIALITÀ RIABILITATIVA PER IL TRATTAMENTO DEGLI ESITI DELLE GRAVI MIELOLESIONI E DELLE GRAVI CEREBROLESIONI POST-TRAUMATICHE.

Il fabbisogno di unità operative di alta specialità riabilitativa destinate al trattamento delle persone con lesione midollare e di quelle destinate al trattamento delle persone con grave danno cerebrale va definito sulla base delle caratteristiche demografiche del territorio prevedendo, indicativamente, una unità operativa ogni due milioni di abitanti. Le Unità spinali sia unipolari che in rete e le Unità per le gravi cerebrolesioni devono essere dotate di almeno 15-20 posti letto di degenza ordinaria e essere prevista in aggiunta da disponibilità di posti letto per la degenza diurna. La realizzazione di una rete di piccole unità operative dotate di pochi posti letto è sconsigliata in quanto sono frequenti problemi di recettività, il trattamento di una casistica limitata può portare a una dequalificazione dell'unità stessa e si possono presentare difficoltà nel reclutamento di professionisti qualificati per l'eccessiva frammentazione delle strutture.

L'unità spinale e l'unità per i gravi traumi cranioencefalici coordinano il proprio intervento con le strutture di riabilitazione intensiva ed estensiva per il ritorno in tempi adeguati del disabile nel proprio territorio garantendo il completamento del percorso riabilitativo secondo protocolli ben definiti ed utilizzando la rete delle strutture di riabilitazione.

Per le Unità spinali, sia unipolari sia in rete, e le Unità per le gravi cerebrolesioni devono essere previsti percorsi diagnostico-terapeutici per le maggiori patologie di interesse riabilitativo e devono essere definiti adeguati indicatori per la valutazione della qualità della presa in carico riabilitativa anche al fine di individuare specifici percorsi di accreditamento per l'accesso alla rete di assistenza riabilitativa, così come previsto dalle Linee guida del Ministero della sanità per le attività di riabilitazione del maggio 1998.

FASE	DIMENSIONE ICIDH-2 di MAGGIORE INTERESSE	DURATA	STRUTTURE OVE SI EFFETTUANO GLI INTERVENTI	FINALITA' PRINCIPALI DEGLI INTERVENTI RIABILITATIVI
EMERGENZA	Danno	Minuti/ore	Rete dei Servizi di Emergenza Territoriale	
ACUTA Dal momento del trauma fino alla risoluzione delle problematiche rianimatorie e neurochirurgiche	Danno Menomazione	Da alcune ore ad alcune settimane	• Centro Trauma • Rianimazione • Neurochirurgia • Ortopedia e Traumatologia • Unità per acuti	• Supporto agli interventi rianimatori e neurochirurgici nella prevenzione del danno secondario • Minimizzazione delle menomazioni • Predisporre il percorso paziente garantendo la continuità assistenziale
POST-ACUTA O RIABILITATIVA (PRECOCE e TARDIVA) Dalla stabilizzazione delle funzioni vitali al raggiungimento del massimo livello di autonomia possibile in funzione delle menomazioni residue	Menomazione Attività (DISABILITÀ)	Da alcune settimane a vari mesi	• Unità di Riabilitazione Intensiva • Unità di Riabilitazione Estensiva ospedaliere ed extraospedaliere	• Trattamento delle menomazioni • Minimizzazione della disabilità residua • Informazione e addestramento alla gestione delle problematiche disabilitanti
DEGLI ESITI Dalla stabilizzazione della disabilità residua al raggiungimento e mantenimento del massimo livello di integrazione sociale possibile, in funzione delle menomazioni e disabilità	Partecipazione (HANDICAP)	Da alcuni mesi ad alcuni anni	• Strutture Sociali ed Agenzie Comunitarie per la reintegrazione famigliare, scolastica, lavorativa; • Strutture residenziali o semiresidenziali protette	• Facilitazione all'utilizzo ottimale delle capacità e competenze residue in ambito famigliare, sociale, lavorativo • Modificazione dell'ambiente per favorire al meglio l'utilizzo delle capacità residue.

02A08142

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 5 dicembre 2001.

Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica. Proroga termini di ultimazione dei lavori. (Ordinanza n. G/1103).

IL VICE COMMISSARIO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1º ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1º ottobre 1998 con la quale all'art. 1 il presidente della giunta regionale è nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 4 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi urgenti connessi agli eventi alluvionali che anno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato nel periodo tra il 28 settembre e il 1º ottobre;

Vista l'ordinanza D.P.C. n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale per ulteriori 24 miliardi per i suddetti interventi;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. G/608 del 28 aprile 1999 con la quale è stato approvato il secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota del 10 giugno 1999 e del 13 settembre 1999;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. G/796 dell'11 gennaio 2000 con la quale è stato approvato il terzo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota decorrente dal 6 marzo 2000;

Vista l'ordinanza commissariale G/550 del 28 gennaio 1999 con la quale sono state approvate le «Disposizioni per la realizzazione, da parte degli enti attuatori, degli interventi compresi nel piano»;

Considerato che in base all'ordinanza sopra citata i termini per la consegna dei lavori sono fissati in novanta giorni decorrenti dalla presa d'atto del piano da parte del Dipartimento della protezione civile e le opere devono essere completate entro i successivi nove mesi;

Preso atto pertanto che il termine perentorio per il completamento degli interventi nel secondo stralcio è il 9 giugno 2000 e per quelli del terzo stralcio è il 6 aprile 2001;

Visto nel secondo stralcio del piano di cui all'ordinanza G/608/99 è stato inserito l'intervento n. 473 e nel terzo stralcio di cui all'ordinanza G/796/00 è stato inserito l'intervento n. 478;

Preso atto che relativamente ai suddetti interventi è stata autorizzata proroga del termine di ultimazione dei lavori con ordinanza commissariale n. G/1000 del 17 maggio 2001 per cattive condizioni meteorologiche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2000;

Viste le note degli enti attuatori con le quali relativamente agli stessi interventi si è provveduto a richiedere ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori con l'indicazione del nuovo termine di scadenza come di seguito riportato:

Interventi	Ente att.	Descrizione	Piano	Term. prev. lav.	Nuovo term. prev. lav.	Sintesi motiv.
473	Comune di Camaiore	Fiume Camaiore - Demolizione e ricostruzione ponte Cavallini	2º stralcio	26/08/2001	30/11/2001	Il ritardo è dovuto ad ulteriori lavori necessari per migliorare il raccordo con la viabilità provinciale
478	Comune di Lucca	Adeguamento di attraversamenti sul torrente Contesora	3º stralcio	30/06/2001	30/06/2002	Necessità di provvedere alle chiusure stradali compatibilmente con la consegna della viabilità alternativa, in corso di definizione

Preso atto delle motivazioni addotte dagli stessi enti attuatori, come sinteticamente riportate nel prospetto di cui al punto precedente, le quali risultano congrue e tecnicamente apprezzabili;

Richiamato il punto 1.3. del disciplinare per l'attuazione degli interventi approvato con ordinanza commissariale G/550/99 secondo cui rispetto alla copertura finanziaria indicata nel piano non sono consentiti aumenti di spesa per la realizzazione delle opere e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore ferme restando le conseguenti responsabilità;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2853/98;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ordina:

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori relativi agli interventi n. 473 e n. 478 è prorogato fino alle nuove scadenze individuate a fianco di ciascun intervento, come di seguito indicato:

Interventi	Ente att.	Descrizione	Piano	Term. prev. lav.	Nuovo term. prev. lav.	Sintesi motiv.
473	Comune di Camaiore	Fiume Camaiore - Demolizione e ricostruzione ponte Cavallini	2° stralcio	26/08/2001	30/11/2001	Costipamento del rilevato del raccordo longitudinale stradale lungo la via provinciale Viareggio-Lucca
478	Comune di Lucca	Adeguamento di attraversamenti sul torrente Contesora	3° stralcio	30/06/2001	30/06/2002	Necessità di provvedere alle chiusure stradali compatibilmente con la consegna della viabilità alternativa, in corso di definizione

2. Eventuali oneri aggiuntivi conseguenti alla proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al punto 1, qualora risultino superiori al finanziamento dell'intervento indicato nel piano sono a carico dell'ente attuatore come previsto al punto 1.3 del disciplinare per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza commissariale n. G/550/99.

3. Il presente provvedimento è comunicato agli enti attuatori nonché per opportuna conoscenza al Dipartimento della protezione civile.

4. Il presente provvedimento è pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana in quanto conclusivo di procedimento.

Firenze, 5 dicembre 2001

Il vice commissario: FRANCI

02A08081

ORDINANZA 6 dicembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Acquisto materiale di consumo per manutenzione e calibrazione sonde multiparametriche Hydrolab. (Ordinanza n. F/1104).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999 e l'aggiornamento del piano strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 9 agosto 2001;

Richiamata la propria precedente ordinanza commissariale n. F/982 in data 9 marzo 2001 con la quale, nell'ambito del progetto esecutivo del sistema informativo per il monitoraggio ambientale della Laguna di Orbetello, è stato affidato, alla S.I.A.P. S.r.l. di Bologna, la realizzazione del 2° lotto funzionale relativo alla «Fornitura e posa in opera di sonde Hydrolab»;

Considerato che, al fine di provvedere alla esatta taratura dei parametri di funzionamento e per disporre dei relativi materiali di consumo, è necessario procedere all'acquisto delle attrezzature e dei liquidi idonei allo scopo;

Visto il preventivo di spesa n. 3693/01/Vr in data 28 novembre 2001, rimesso dalla ditta Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona rivenditrice delle sonde Hydrolab, per un importo di L. 1.852.000, (€ 956,48) IVA esclusa, che si allega sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Visto il parere favorevole in linea tecnica, sulla congruità del suddetto preventivo della Corr-Tek Idrometria, espresso dall'ufficio del Commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di acquistare il materiale di consumo per le sonde multiparametriche, installate nell'impianto di monitoraggio ambientale della Laguna di Orbetello, dalla ditta Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona come da preventivo per un importo complessivo di L. 2.222.400 (€ 1.147,77) IVA compresa.

2. Di impegnare la somma di cui al precedente punto 1) ai fondi stanziati con ordinanze D.P.C. 2975/99 e D.P.C. n. 3097/2000.

3. Di incaricare la ditta Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona di provvedere alla fornitura del materiale di consumo sonde Hydrolab al prezzo ed alle condizioni di cui al preventivo n. 369 3/01/Vr in data 28 novembre 2001 allegato «A» quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

4. Di provvedere al pagamento della somma di L. 2.222.400 (€ 1.147,77) IVA compresa alla ditta Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa apposizione sulla stessa del visto per la regolarità della fornitura da parte dell'ing. Luca Moretti responsabile della «P.O. Ufficio decentrato Laguna di Orbetello».

5. Di trasmettere la presente ordinanza alla Corr-Tek Idrometria S.r.l. di Verona, alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 6 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08082

ORDINANZA 6 dicembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori per la realizzazione del sistema di smaltimento liquami provenienti dal comprensorio di Cala Galera. Approvazione contabilità finale e certificato di collaudo. (Ordinanza n. F/1105).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della Laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice Commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata la delibera di giunta municipale n. 688 in data 15 settembre 1997 con la quale l'amministrazione comunale di Monte Argentario assegna per il completamento dei sistemi di raccolta e depurazione nell'areale della Laguna di Orbetello e Monte Argentario la somma di L. 2.000.000.000 di cui L. 1.550.000.000 per la progettazione e realizzazione di rami secondari della rete di collettori per il trasporto dei liquami al depuratore di Terrarossa;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. 290/CDL del 9 gennaio 1998 con cui venne approvata la perizia per la realizzazione del sistema di smaltimento liquami provenienti dal comprensorio di Cala Galera per l'importo totale di L. 170.000.000 di cui L. 142.170.657 per lavori e L. 27.829.343 per somme a disposizione e con cui venne stabilito di far fronte alla spesa con i fondi messi a disposizione dal comune di Monte Argentario;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. 295/CDL del 2 febbraio 1998 con cui a seguito di gara informale vennero affidati i lavori alla ditta Pol.Tec. di Albinia con un ribasso d'asta del 23,50% e venne approvato il nuovo quadro economico per l'importo totale di L. 170.000.000 di cui L. 108.760.553 per lavori e L. 61.239.445 per somme a disposizione;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. 302/CDL del 25 febbraio 1998 con cui venne nominato il direttore dei lavori ing. Patrizio Tofanelli e con cui venne stabilito di far fronte alla spesa con i fondi messi a disposizione dal comune di Monte Argentario;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. 325/CDL del 24 aprile 1998 con cui venne approvata una perizia suppletiva e di variante per l'importo totale di L. 190.000.000 (€ 98.126,81) di cui L. 154.240.784 (€ 79.658,72) per lavori e L. 35.759.216 (€ 18.468,09) per somme a disposizione e con cui venne stabilito di far fronte alla spesa suppletiva con i fondi messi a disposizione dal comune di Monte Argentario;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. 343/CDL del 27 aprile 1998 con cui venne nominata la commissione di collaudo composta dagli ingegneri Cesare Billi, Gianfranco Savelli e Antonio Ludovico e con cui venne stabilito di far fronte alla spesa suppletiva con i fondi messi a disposizione dal comune di Monte Argentario;

Vista la relazione di collaudo redatta in data 19 settembre 2001 nella quale vengono richiamati i documenti contabili agli atti dell'ufficio;

Richiamato il contratto di appalto stipulato ai rogiti del segretario generale del comune di Monte Argentario in data 18 febbraio 1998, n. 944 di repertorio tra il Commissario delegato e l'amministratore della ditta Pol.Tec. Ambiente S.r.l. di Albinia;

Richiamato il verbale di consegna dei lavori in data 2 marzo 1998 e sottoscritto dall'impresa senza riserve;

Richiamato l'atto di sottomissione in data 25 aprile 1998;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/552 in data 29 gennaio 1999 con cui venne accordata una proroga di venti giorni del tempo contrattuale;

Richiamato il certificato di ultimazione in data 24 luglio 1998 con cui il direttore dei lavori ing. Patrizio Tofanelli certifica che i lavori sono stati ultimati in data 14 luglio 1998;

Viste le ordinanze commissariali n. F/980 in data 9 marzo 2001 e n. F/984 in data 23 marzo 2001 con cui sono state autorizzate alcune opere migliorative del sistema, secondo le prescrizioni impartite dai collaudatori in accordo con la DL ing. Patrizio Tofanelli e l'ingegnere capo ing. Luca Carretti e la cui spesa veniva impegnata utilizzando le economie realizzate;

Vista la relazione dell'ingegnere capo ing. Luca Carretti che certifica la buona esecuzione dei lavori migliorativi prescritti dalla commissione di collaudo;

Considerato che l'ammontare dei lavori contabilizzato al netto del conto finale confermato in L. 119.311.010 (€ 61.618,99) è inferiore alle somme autorizzate e che il Commissario ha liquidato acconti alla ditta Pol.Tec. per un importo totale di L. 112.764.305 (€ 58.237,90) di cui L. 108.794.305 (€ 56.187,57) per il primo stato di avanzamento e L. 3.970.000 (€ 2.050,33) per i lavori migliorativi prescritti dalla commissione di collaudo e che pertanto rimane un credito netto a favore della ditta di L. 6.546.705 (€ 3.381,09) oltre IVA al 10%;

Vista la nota prot. 196 del 25 gennaio 1999 con cui è stato richiesto al comune di Monte Argentario il rimborso degli oneri sostenuti dal Commissario per il primo ed ultimo stato di avanzamento pari a L. 108.794.305 (€ 56.187,57) oltre ad IVA al 10%;

Viste la relazione di collaudo, la contabilità finale e i documenti contabili agli atti dell'ufficio da cui risulta che le somme effettivamente sostenute per i lavori in oggetto sono pari a L. 158.246.480 (€ 81.727,49) di cui L. 119.311.010 (€ 61.618,99) per lavori come da stato finale, L. 11.931.100 (€ 6.161,90 per IVA 10% sull'importo dei lavori e L. 27.004.370 (€ 13.946,59) per compensi al progettista e ai collaudatori compreso IVA e IRPEF;

Visto il certificato di collaudo dei lavori, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 19 settembre 2001 dalla commissione di collaudo composta dagli ingegneri Cesare Billi, Gianfranco Savelli e Antonio Ludovico, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto che dalla relazione di collaudo e dai documenti contabili agli atti dell'ufficio emerge una economia complessiva tra le somme autorizzate L. 190.000.000 e quelle effettivamente spese L. 158.246.480 (€ 81.727,49) di L. 31.753.520 (€ 16.399,32) e che tale somma non rappresenta economia per il bilancio del Commissario in quanto inserita tra gli impegni del comune di Monte Argentario;

Considerato secondo quanto risulta dal certificato di collaudo che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito a favore di terzi, che le aree necessarie per l'intervento sono state regolarmente espropriate come risulta dal FAL in data 30 gennaio 1998 e che l'impresa ha firmato gli atti contabili e il certificato di collaudo senza riserve;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della rata di saldo alla Ditta Pol.Tec. Ambiente di Albinia per l'importo complessivo netto di L. 6.546.705 (€ 3.381,09) oltre IVA al 10%;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la contabilità finale dei lavori e il certificato di collaudo redatto in data 19 settembre 2001 dalla commissione di collaudo composta dagli ingegneri Cesare Billi, Gianfranco Savelli e Antonio Ludo-

vico, relativi ai «Lavori per la realizzazione del sistema di smaltimento liquami provenienti dal comprensorio di Cala Galera».

2. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della Ditta Pol.Tec. Ambiente di Albinia l'importo a saldo pari a L. 6.546.705 (€ 3.381,09) oltre IVA al 10%, come indicato nel certificato di collaudo.

3. Di prendere atto che la contabilità finale e il certificato di collaudo sono acquisiti agli atti dell'ufficio del Commissario con sede in Grosseto;

4. Che il comune di Monte Argentario corrisponda al commissario delegato l'importo complessivo di L. 158.246.480 (€ 81.727,49) di cui L. 119.311.010 (€ 61.618,99) per lavori come da stato finale, L. 11.931.100 (€ 6.161,90) per IVA 10% sull'importo dei lavori e L. 27.004.370 (€ 13.946,59) per compensi progettista e collaudatori compreso IVA e IRPEF, come rimborso per le spese sostenute, ai sensi ella delibera di giunta municipale del comune di Monte Argentario n. 688 in data 15 settembre 1997 e delle ordinanze commissariali n. 290/CDL/98, n. 295/CDL/98, 302/CDL/98, 325/CDL/98 e 343/CDL/98.

5. Di trasmettere la presente ordinanza al comune di Monte Argentario, alla ditta Pol.Tec. Ambiente S.r.l. di Albinia e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporre la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 6 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08083

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Liquidazione fattura. (Ordinanza n. F/1106).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della Laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Considerato che con ordinanze n. F/1105 del 6 dicembre 2001 e n. F/1034 del 27 luglio 2001 sono stati approvati i collaudi definitivi rispettivamente dei lavori relativi alla «Costruzione del sistema di smaltimento dei liquami del comprensorio di Cala Galera» e alla «Realizzazione del trattamento terziario per il riuso dell'acqua del depuratore di Terrarossa»;

Visto che in relazione a tali lavori le funzioni di ingegnere capo sono state svolte dall'ing. Carretti, già responsabile del settore OO.PP. presso il comune di Monte Argentario e che il Commissario ha convenuto con il medesimo di confermargli tale incarico anche successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro con il comune di Monte Argentario, al fine di garantire l'opportuna continuità di direzione delle procedure ormai in fase conclusiva;

Considerato che sulla base degli accordi intercorsi l'ing. Carretti ha svolto l'incarico predetto e che per esso è già stato liquidato con ordinanza n. F/1042 del 9 agosto 2001 l'avviso di notula n. 5 del 13 aprile 2001 relativo alle funzioni di sorveglianza e assistenza ai lavori della commissione di collaudo nel periodo febbraio-marzo 2001;

Visto l'avviso di notula n. 7 del 15 luglio 2001 trasmesso dall'ing. Luca Carretti per un importo complessivo di L. 4.505.600 (€ 2.326,95), agli atti dell'ufficio, per lo svolgimento delle funzioni predette per il periodo aprile-maggio 2001;

Visto il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'ufficio del Commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di prendere atto che all'ing. Carretti è stato confermato l'incarico di ingegnere capo per i lavori relativi alla «Costruzione del sistema di smaltimento dei liquami del comprensorio di Cala Galera» e alla «Realizzazione del trattamento terziario per il riuso dell'ac-

qua del depuratore di Terrarossa», anche successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro con il comune di Monte Argentario, al fine di garantire l'opportuna continuità di direzione delle procedure ormai in fase conclusiva.

2. Di corrispondere all'ing. Luca Carretti l'importo di L. 4.505.600 (€ 2.326,95), comprensivo di I.V.A. e ritenuta d'acconto, come risulta dal preventivo di notula n. 7 del 15 luglio 2001, per aver svolto le predette funzioni di ingegnere capo.

3. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare l'importo di cui al precedente punto 1 su presentazione della fattura adeguatamente vistata.

4. Di imputare il predetto importo ai fondi stanziati con ordinanze D.P.C. 2975/99 e 3097/2000.

5. Di trasmettere la presente ordinanza all'ing. Luca Carretti di Grosseto e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08084

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Pulizia grigliati stagione estiva 2001. (Ordinanza n. F/1107).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della Laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 gennaio 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/1015 dell'8 giugno 2001 con cui è stata autorizzata, con inizio dall'11 giugno 2001, l'attivazione dalle stazioni idrovore site in loc. Nassa e loc. Fibbia tramite l'utilizzo di tutte le pompe disponibili al fine di avviare la circolazione forzata unidirezionale nella Laguna di Orbetello;

Considerato che durante la fase di circolazione forzata delle acque, si accumula materiale sulle griglie poste in corrispondenza delle strutture utilizzate per la pesca all'imbocco del canale di Ansedonia, provocando ostacolo al deflusso delle acque;

Considerato che in data 21 novembre 2001 Rep. 103 è stata sottoscritta la convenzione tra il Commissario straordinario per la Laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., con validità dal 1º luglio 2001 al 31 dicembre 2001, avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie sui mezzi di proprietà commissariale consegnati alla stessa società, compresa la pulizia dei grigliati;

Vista inoltre la precedente ordinanza n. F/1015 dell'8 giugno 2001 con cui il vice commissario delegato autorizzava la ditta Orbetello Pesca Lagunare ad effettuare la pulizia necessaria, oltre a quella già prevista in convenzione, dei grigliati interessati dall'uscita di materiale algale presso la peschiera di Ansedonia al fine di evitarne l'invio a mare nonché l'accumulo eccessivo, causa di rallentamento del deflusso delle acque;

Considerato che a seguito di tali disposizioni la Orbetello Pesca Lagunare ha intensificato i turni operativi come risulta dalle varie comunicazioni agli atti dell'ufficio;

Visto il parere tecnico, agli atti dell'ufficio, redatto dall'ufficio del Commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, in cui è stato verificato il regolare svolgimento dell'attività richiesta, nonché l'esatto esubero orario e di quantità rispetto alle previsioni indicate nella convenzione;

Preso atto che la predetta convenzione prevede interventi di pulizia di grigliati per un importo di L. 55.704.000 (€ 28.768,72);

Preso altresì atto che l'esubero rilevato ad oggi dall'ufficio del Commissario ammonta a L. 155.655.264 (€ 80.389,23) oltre I.V.A. al 20%;

Ritenuto pertanto di corrispondere all'Orbetello Pesca Lagunare l'importo di L. 155.655.264 (€ 80.389.23) oltre I.V.A. al 20%, relativo all'incremento delle operazioni di pulizia di grigliati, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'ing. Pierluigi Giovannini e di liquidare l'importo previsto in convenzione al termine della stessa;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di corrispondere all'Orbetello Pesca Lagunare l'importo di L. 186.786.317 (€ 96.467,08) I.V.A. compresa, relativo all'incremento delle operazioni di pulizia di grigliati, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'ing. Pierluigi Giovannini e di liquidare l'importo previsto in convenzione al termine della stessa.

2. Di imputare le spese di cui al precedente punto 1 ai fondi stanziati con ordinanze D.P.C. n. 2975/99 e D.P.C. 3097/2000.

3. Di comunicare la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di pubblicarla per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08085

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di levante - secondo turno, doppio natante. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1108).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/836 del 5 aprile 2000 con cui è stata approvata la perizia per la «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di levante - secondo turno, doppio natante» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto Rep. n. 45 stipulato in data 12 maggio 2000 tra il vice commissario delegato e la ditta Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 16 marzo 2000 in loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 14 aprile 2000 e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 131.548.867 (€ 67.939,32);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il Commissario ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 131.548.867 (€ 67.939,32) all'impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 9.293.188 (€ 4.799,53);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti

assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai lavori di «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di levante - secondo turno, doppio natante».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di prendere atto che la somma di L. 9.293.188 (€ 4.799,53) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

4. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08086

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di levante/ponente - secondo natante, doppio turno. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1109).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/109 del 13 giugno 2001 con cui è stata approvata la perizia per la «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di levente/ponente - secondo natante doppio turno» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto Rep. n. 92 stipulato in data 5 ottobre 2001 tra il vice commissario delegato e la ditta Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 14 giugno 2001 in loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 29 agosto 2001 e quindi in tempo utile con la concessa sospensione dei lavori;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 208.000.000 (€ 107.423,04);

Considerato che il commissario non ha liquidato acconti alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta di L. 208.000.000 (€ 107.423,04), oltre IVA al 10%;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono

stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 8.840.000 (euro 4.565,48);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/1998 e 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai lavori di «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di levante/ponente - secondo natante doppio turno».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della Soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. l'importo a saldo pari a L. 228.800.000 (euro 118.165,34), IVA compresa.

4. Di impegnare la somma di cui al precedente punto 3) ai fondi stanziati con ordinanze D.P.C. 2975/1999 e 3097/2000.

5. Di prendere atto che la somma di L. 8.840.000 (euro 4.565,34) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

6. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08087

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di levante - secondo natante. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1110).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/835 del 5 aprile 2000 con cui è stata approvata la perizia per la «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di levante - secondo natante» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 44 stipulato in data 12 maggio 2000 tra il vice commissario delegato e la ditta Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 16 marzo 2000 in loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 14 aprile 2000 e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 31.661.107 (euro 16.351,60);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario

ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 31.661.107 (euro 16.351,60) all'impresa Orbetello Pesca Lagunare;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 13.402.547 (euro 6.921,84);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/1998 e 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai lavori di «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di levante - secondo natante»;

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto;

3. Di prendere atto che la somma di L. 13.402.547 (euro 6.921,84) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento;

4. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2001

Il vicecommissario: GINANNESCHI

02A08088

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Interventi di miglioramento qualitativo delle acque nella conterminazione di Orbetello. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1111).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/765 del 12 novembre 1999 con cui è stata approvata la perizia per «Interventi di miglioramento qualitativo delle acque nella conterminazione di Orbetello» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Laurenti Marino di Grosseto e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 28 settembre 1999 in loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 27 novembre 1999 e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 23.956.000 (euro 12.372,24);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 23.956.000 (euro 12.372,24) all'impresa Laurenti Marino;

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 25.966.642 (euro 13.410,65);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/1998 e 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai «Lavori di miglioramento qualitativo delle acque nella conterminazione di Orbetello»;

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto;

3. Di prendere atto che la somma di L. 25.966.642 (euro 13.410,65) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento;

4. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Laurenti Marino, all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08089

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Movimentazione ossidazione fanghi nei canali lagunari - 1º stralcio. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1112).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori ventidue miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000, con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000, con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/789 del 16 dicembre 1999, con cui è stata approvata la perizia per la «Movimentazione ossidazione fanghi nei canali lagunari - 1º stralcio» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Orbetello pesca lagunare S.r.l. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 35 stipulato in data 31 gennaio 2000 tra il vice commissario delegato e la ditta Orbetello pesca lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 10 gennaio 2000 in località Orbetello e sono stati ultimati in data 19 febbraio 2000 e quindi in tempo utile con la concessa sospensione dei lavori;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 34.480.368 (€ 17.807,62);

Considerato che il commissario non ha liquidato acconti alla Orbetello pesca lagunare S.r.l. e che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta di L. 34.480.368 (€ 17.807,62), oltre I.V.A. al 10%;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 12.423.558 (€ 6.416,23);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certiticato di regolare esecuzione redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai lavori di «Movimentazione ossidazione fanghi nei canali lagunari - 1° stralcio».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della società Orbetello pesca lagunare S.r.l. l'importo a saldo pari a L. 37.928.405 (€ 19.588,39), I.V.A. compresa;

4. Di impegnare la somma di cui al precedente punto 3) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e 3097/2000;

5. Di prendere atto che la somma di L. 12.423.558 (€ 6.416,23) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento;

6. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Orbetello pesca lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08090

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Realizzazione piano degli attracchi della laguna di Orbetello - 1° stralcio. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1113).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000, con cui e stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000, con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/820 del 29 febbraio 2000, con cui è stata approvata la perizia per i lavori per la realizzazione del «Piano degli attracchi - 1° stralcio», si incaricava l'ing. Francesco Martino della direzione e contabilità dei lavori nonché della regolare esecuzione e si affidava la realizzazione all'impresa Laurenti Marino di Grosseto;

Considerato che i lavori sono stati consegnati con relativo verbale in data 14 febbraio 2000 in località Orbetello;

Visto il contratto n. 38 dell'8 marzo 2000 tra il commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello e la ditta Laurenti Marino;

Considerato che i lavori sono stati ultimati l'8 maggio 2000 e quindi nel rispetto del tempo utile stabilito;

Visto lo stato finale redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 134.396.902 (€ 69.409,94) da cui emerge che il commissario ha liquidato acconti alla Laurenti Marino un importo di L. 127.000.000 (€ 65.590,03);

Evidenziato che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta di L. 7.396.902 (€ 3.820,18) oltre I.V.A. al 10%;

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che, redatta dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori, è stata firmata senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale emerge una economia complessiva di L. 12.230.870 (€ 6.316,72);

Considerato inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori, per i lavori relativi alla realizzazione del «Piano degli attracchi - 1° stralcio»;

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisita agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto;

3. Di liquidare alla ditta Laurenti Marino l'importo residuo netto di L. 7.396.902 (€ 3.820,18) oltre I.V.A. al 10%;

4. Di prendere atto che la somma di L. 12.230.870 (€ 6.316,72) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento;

5. Di impegnare la somma di cui al precedente punto 3) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e 3097/2000;

6. Di trasmettere la presente ordinanza alla ditta Laurenti Marino S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08091

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Movimentazione e ossidazione dei fanghi dei canali nella laguna di Orbetello - Interventi relativi alla laguna di ponente, doppio turno. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1114).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000, con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000, con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/825 del 13 marzo 2000, con cui è stata approvata la perizia per «Movimentazione e ossidazione dei fanghi dei canali nella laguna di Orbetello - Interventi relativi alla laguna di ponente, doppio turno» e ne è stata affidata

l'esecuzione alla impresa Orbetello pesca lagunare S.r.l. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 43 stipulato in data 12 maggio 2000 tra il vice commissario delegato e la ditta Orbetello pesca lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 13 marzo 2000 in località Orbetello e sono stati ultimati in data 8 maggio 2000 e quindi in tempo utile, vista la sospensione concessa;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 32.086.496 (€ 16571,29);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 32.086.496 (€ 165.71,29) all'impresa Orbetello pesca lagunare S.r.l.;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 38.186.704 (€ 19721,79);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai lavori di «Movimentazione e ossidazione dei fanghi dei canali nella laguna di Orbetello - Interventi relativi alla laguna di ponente, doppio turno».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del Commissario con sede in Grosseto.

3. Di prendere atto che la somma di L. 38.186.704 (€ 19.721,79) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

4. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Orbetello pesca lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08092

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di ponente, secondo turno. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1115).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/842 del 17 aprile 2000 con cui è stata approvata la perizia per

«Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello, interventi relativi alla Laguna di ponente - secondo turno» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Orbetello pesca lagunare S.r.l. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 47 stipulato in data 12 maggio 2000 tra il vice commissario delegato e la ditta Orbetello pesca lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 9 marzo 2000 in loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 14 aprile 2000 e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 73.125.000 (€ 37765,91);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 73.125.000 (€ 37765,91) all'impresa Orbetello pesca lagunare S.r.l.;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 14.906.084 (€ 7698,35);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai lavori di «raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, interventi relativi alla laguna di ponente - secondo turno».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di prendere atto che la somma di L. 14.906.084 (€ 7698,35) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

4. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Orbetello pesca lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08093

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di ponente. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1116).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato con-

fermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/809 del 9 febbraio 2000 con cui è stata approvata la perizia per «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, interventi relativi alla laguna di ponente» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Orbetello pesca lagunare S.r.l. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/834 del 30 marzo 2000 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, di cui alla suddetta perizia principale, ed è stata confermata l'esecuzione alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 39 stipulato in data 10 aprile 2000 tra il vice commissario delegato e la ditta Orbetello pesca lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 9 marzo 2000 in loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 14 aprile 2000 e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 73.125.000 (€ 37765,91);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 73.125.000 (€ 37765,91) all'impresa Orbetello pesca lagunare S.r.l.;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 6.013.787 (€ 3105,86);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai «lavori di raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, interventi relativi alla laguna di ponente».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di prendere atto che la somma di L. 6.013.787 (€ 3105,86) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

4. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Orbetello pesca lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2002

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08094

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello. Interventi relativi alla Laguna di Levante. Approvazione relazione del direttore dei lavori del conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1117).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/799 dell'11 gennaio 2000 con cui è stata approvata la perizia per «Raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Orbetello pesca lagunare S.r.l. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/829 del 20 marzo 2000 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, avente ad oggetto «interventi relativi alla raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Levante», è stata confermata l'esecuzione alla Orbetello pesca lagunare S.r.l. e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 36 stipulato in data 31 gennaio 2000 tra il vice commissario delegato e la ditta Orbetello pesca lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 23 febbraio 2000 in loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 25 marzo 2000 e quindi in tempo utile, vista la proroga concessa in conseguenza dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 69.371.067 (€ 35827,17);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 69.371.067 (€ 35827,17) all'impresa Orbetello pesca lagunare S.r.l.;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 2.657.459 (€ 1372,46);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai «lavori di raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di prendere atto che la somma di L. 2.657.459 (€ 1372,46) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

4. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Orbetello pesca lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08095

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Risanamento ambientale del sito di Patanella - 1° stralcio. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1118).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per

il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/768 del 17 novembre 1999 con cui è stata approvata la perizia per «Risanamento ambientale del sito di Patanella - 1° stralcio» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Mare. A Maremma ambiente S.r.l. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 32 stipulato in data 17 dicembre 1999 tra il vice commissario delegato e la ditta Mare. A Maremma ambiente S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 2 dicembre 1999 in loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 12 dicembre 2000 e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 36.276.171 (€ 18735,08);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 36.276.171 (€ 18735,08 all'impresa Mare. A Maremma ambiente S.r.l.;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 15.388.115 (€ 7947,30);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai «lavori di risanamento ambientale del sito di Patanella - 1° stralcio».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di prendere atto che la somma di L. 15.388.115 (€ 7.947,30) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

4. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Mare. A Maremma ambiente S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08096

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Risanamento ambientale del sito di Patanella - 2° stralcio. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1119).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e

indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/802 del 13 gennaio 2000 con cui è stata approvata la perizia per «Risanamento ambientale del sito di Patanella - 2° stralcio» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Mare. A Maremma ambiente S.r.l. di Orbetello e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 37 stipulato in data 8 febbraio 2000 tra il vice commissario delegato e la ditta Mare. A Maremma ambiente S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 13 dicembre 1999 in loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 28 gennaio 2000 e quindi in tempo utile con la proroga concessa;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 36.490.599 (€ 18.845,82);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 36.490.599 (€ 18.845,82) all'impresa Mare. A Maremma ambiente S.r.l.;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 14.880.881 (€ 7.685,33);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai «lavori di risanamento ambientale del sito di Patanella - 2° stralcio».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario, con sede in Grosseto.

3. Di prendere atto che la somma di L. 14.880.881 (€ 7.685,33) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

4. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Mare. A Maremma ambiente S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08097

ORDINANZA 13 dicembre 2001.

Realizzazione di una sgrigliatrice automatica posta sul canale di uscita dell'area conterminata di Ansedonia. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1120).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna

di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscitto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/752 dell'8 ottobre 1999 con cui è stata approvata la perizia per la «Realizzazione di una sgrigliatrice automatica posta sul canale di uscita dell'area conterminata di Ansedonia» e ne è stata affidata l'esecuzione alla impresa Friulana Costruzioni S.r.l. di Vigonovo di Fontanafredda e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 32 stipulato in data 17 dicembre 1999 tra il vice commissario delegato e la ditta Friulana Costruzioni S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 1° novembre 1999 in località Orbetello e sono stati ultimati in data 17 dicembre 1999 e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 230.000.000 (€ 118.785,09);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal direttore dei lavori, da cui emerge che il commissario ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 230.000.000 (€ 118.785,09) all'impresa Friulana Costruzioni S.r.l.;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 12.594.482 (€ 6.504,51);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 5 dicembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo ai «lavori di realizzazione di una sgrigliatrice automatica posta sul canale di uscita dell'area conterminata di Ansedonia».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di prendere atto che la somma di L. 12.594.482 (€ 6.504,51) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

4. Di trasmettere la presente ordinanza all'impresa Friulana Costruzioni S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 13 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08098

ORDINANZA 14 dicembre 2001.

Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 722: Adeguamento sezione idraulica del fiume Camaiore a monte del ponte delle Cateratte. Ente attuatore: ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara. Importo L. 327.000.000 (€ 168.881,41). Presa d'atto. (Ordinanza n. G/1121).

IL VICE COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dip. prot. civ. n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi con-

seguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e il 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dip. prot. civ. n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853/1998 la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale di 24 miliardi;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/886 del 13 giugno 2000 con la quale è stata approvata la Prima rimodulazione del Piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota OP/24618/TS.O del 25 luglio 2000;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza G/550;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/560 del 9 febbraio 1999 relativa a «Disposizioni per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano»;

Rilevato che nel Piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/886 del 13 giugno 2000 è stato inserito il seguente intervento n. 722 «Adeguamento sezioni di deflusso fiume Camaiore fra il ponte ss 1 Aurelia e il ponte della linea FF.S. Pisa - Genova II lotto» di cui ente attuatore è l'ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara per l'importo di L. 300.000.000 (€ 168.881,41);

Considerato che con nota n. 12460 del 12 ottobre 2001 l'ufficio regionale per la tutela del rerritorio di Lucca e Massa Carrara - ente attuatore, ha comunicato la variazione del titolo del suddetto intervento in «Adeguamento sezione idraulica del fiume Camaiore a monte del ponte delle Cateratte» ed ha comunicato altresì l'opportunità di integrare l'intervento di L. 27.000.000 (€ 13.944,34) per un totale di L. 327.000.000 (€ 168.881,41) i quali verranno evidenziati nella prossima rimodulazione;

Visto che l'ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara - ente attuatore, in data 6 dicembre 2001 con nota n. 14497 di prot ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento approvato con decreto dirigenziale n. 6854 del 26 novembre 2001 e che in data 6 dicembre 2001 con nota n. 14497 di prot. ha inviato la Comunicazione B;

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2853/1998;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 722: «Adeguamento sezione idraulica del fiume Camaiore a monte del ponte delle Cateratte» di cui ente attuatore è l'ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara per l'importo di L. 327.000.000 (€ 168.881,41) e approvato con decreto dirigenziale n. 6854 del 16 novembre 2001.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. L'adeguamento dell'importo e del titolo dell'intervento sarà effettuato, ai fini del Piano con la prossima rimodulazione del medesimo.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

5. Di trasmettere al Dipartimento della protezione civile e all'ente attuatore la presente ordinanza.

6. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul bollettino ufficiale della regione Toscana, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge regionale n. 18 del 15.03.1996.

Firenze, 14 dicembre 2001

Il vice commissario: FRANCI

02A08099

ORDINANZA 14 dicembre 2001.

Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 443/2: Completamento della sistemazione idraulica del fiume Camaiore fino alla ferrovia Pisa-Genova. Ente Attuatore: Ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara. Importo L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35). Presa d'atto. (Ordinanza n. G/1122).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998
(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1º ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dip. prot. civ. n. 2853 del 1º ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e il 20 ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dip. prot. civ. n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853/1998 la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale di 24 miliardi;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/796 dell'11 gennaio 2000 con la quale è stato approvato il terzo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota pervenuta il 6 marzo 2000;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1 e 2.2 dell'ordinanza G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza G/550;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/560 del 9 febbraio 1999 relativa a «Disposizioni per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano»;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/796 dell'11 gennaio 2000 è stato inserito il seguente intervento n. 443/2 «Completamento della sistemazione idraulica del fiume Camaiore fino alla ferrovia Pisa Genova» di cui ente attuatore è l'ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara per l'importo di L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35);

Visto che l'ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara - ente attuatore - in data 6 dicembre 2001 con nota n. 14498 di prot. ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento approvato con decreto dirigenziale n. 6852 del 26 novembre 2001 e che in data 6 dicembre 2001 con nota n. 14498 di prot. ha inviato la comunicazione B;

Preso atto come dall'istruttoria risulta che *a)* il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99; *b)* non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 443/2: «Completamento della sistemazione idraulica del fiume Camaiore fino alla ferrovia Pisa Genova», di cui ente attuatore è l'ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara per l'importo di L. 1.500.000.000 (€ 774.685,35) e approvato con decreto dirigenziale n. 6852 del 26 novembre 2001.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'ente attuatore la presente ordinanza.

5. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul bollettino ufficiale della regione Toscana, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge regionale n. 18 del 15.03.1996.

Firenze, 14 dicembre 2001

Il vice commissario: FRANCI

02A08100

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Affidamento lavori relativi alla «Ristrutturazione funzionale di un edificio finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di ecologia lagunare e di ricerca per l'acquacoltura e la pesca». (Ordinanza n. F/1123).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato confermato l'incarico di vice commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta ordinanza DPC 2807/98;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/703 del 2 agosto 1999 con cui, previo parere favorevole del Ministro dell'ambiente di cui alla nota del 2 luglio 1999 prot. n. 12155/ars, è stato approvato il piano strutturale per la laguna di Orbetello e l'aggiornamento del piano strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 9 agosto 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/1087 dell'8 novembre 2001 con cui è stato approvato il progetto predisposto dall'ing. Martino relativo ai lavori di «Ristrutturazione funzionale di un edificio finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di ecologia lagunare e di ricerca per l'acquacoltura e la pesca», ed è stato autorizzato l'espletamento della procedura di trattativa privata preceduta da gara informale ai fini dell'individuazione dell'impresa idonea e di fiducia nonché dotata di idonei requisiti tecnico-organizzativi;

Dato atto che con la predetta ordinanza commissariale è stato approvato l'elenco delle ditte, composto dalle imprese in possesso dei requisiti corrispondenti alle categorie prevalenti e scorporabili che costituiscono i lavori in oggetto, facenti parte dell'elenco generale delle ditte formato dal commissario con avviso pubblico;

Visto il verbale di aggiudicazione in data 3 dicembre 2001, agli atti di ufficio, da cui risulta che ha partecipato alla procedura di affidamento un'unica impresa, delle 14 invitate, la D'Errico Costruzione S.a.s. di Follonica che ha offerto il ribasso del 5,50% sull'importo dei lavori;

Considerato che nel predetto verbale si propone l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa D'Errico Costruzioni S.a.s. di Follonica che, avendo offerto un ribasso del 5,50% sui lavori a base d'asta, ha presentato un'offerta economicamente vantaggiosa per l'amministrazione;

Visto il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta del 5,50% per un importo complessivo di L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) di cui L. 791.576.312 (€ 408.815,05) per lavori e L. 208.423.688 (€ 107.641,85) per somme a disposizione per l'amministrazione, il tutto come di seguito specificato:

	Lire	Euro
A) Lavori:		
Lavori al netto del ribasso d'asta del 5,50%	779.022.568	402331.58
Oneri per la sicurezza	12.553.744	6483.47
Importo contrattuale dei lavori	791.576.312	408815.05
B) Somme a disposizione:		
I.V.A. sui lavori al 4%	31.663.052	16352.60
Spese tecniche, comprensive di CNPAIA	66.953.300	34578.49
Allacci Enel, Telefonici, ecc.	5.000.000	2582.28
IVA per spese tecniche al 20%	13.390.660	6915.70
Espropri ed occupazioni temporanee	30.000.000	15493.71
Imprevisti e arrotondamenti	61.416.676	31719.07
Totale somme a disposizione	208.423.688	107641.85
Totale perizia	1.000.000.000	516456.90

Ritenuto pertanto di affidare all'impresa D'Errico Costruzioni S.a.s. di Follonica l'esecuzione delle opere di ristrutturazione funzionale di un edificio finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di ecologia lagunare e di ricerca per l'acquacoltura e la pesca, ubicato in loc. Orbetello, per un importo complessivo di L. 791.576.312 (€ 408815.05) al netto del ribasso d'asta, compresi oneri per la sicurezza, IVA esclusa, prevedendo che, ove i lavori non siano conclusi alla scadenza della gestione commissariale, il comune di Orbetello subentrerà nel rapporto contrattuale;

Visto che per garantire la disponibilità dell'immobile è stata inviata in data 9 novembre 2001 prot. 1896 all'Agenzia del demanio filiale di Livorno apposita richiesta di concessione da rilasciare al comune di Orbetello per almeno dieci anni;

Visto che l'Agenzia del demanio, con nota prot. n. 11969/01 in data 17 dicembre 2001, comunica di aver concluso l'istruttoria relativa alla concessione dell'immobile al comune di Orbetello, e che, nelle more del perfezionamento della pratica, autorizza l'utilizzazione anticipata ai fini dell'effettuazione dei programmati lavori di ristrutturazione;

Considerato che l'approvazione del progetto di ristrutturazione edilizia da parte del commissario, avvenuta con ordinanza n. F/1087 in data 8 novembre 2001, sostituisce, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza DPC 2556 del 16 aprile 1997, ad ogni effetto le prescritte autorizzazioni, concessioni, visti e pareri regionali, provinciali e comunali ed in particolare la concessione edilizia;

Considerato inoltre che ai sensi dell'ordinanza F/1087 dell'8 novembre 2001 l'ufficio del commissario ha provveduto alla qualificazione dell'impresa aggiudicataria esclusivamente in base ai requisiti tecnico-organizzativi indicati all'art. 28 comma 1 lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000;

Visto l'attestato di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici presentato dall'impresa D'Errico Costruzioni S.a.s., agli atti di ufficio, da cui emerge che, a seguito di possesso della certificazione S.O.A. corrispondente alla categoria ed all'importo dei lavori affidati, l'impresa stessa rispetta i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari richiesti e che quindi può ritenersi idonea a realizzare le opere previste;

Preso atto che i lavori in oggetto ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni e integrazioni, e che pertanto ai sensi degli articoli 11 e 12 del citato decreto è necessario provvedere alla notifica preliminare e alla redazione il piano di sicurezza e coordinamento;

Ritenuto di affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nonché la direzione e contabilità dei lavori allo stesso professionista che ha redatto la perizia in oggetto, ing. Francesco Martino;

Visto lo schema di contratto tra il vice commissario delegato e l'impresa D'Errico Costruzioni S.a.s. di Follonica, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la ristrutturazione dell'immobile in oggetto fa parte del progetto che sarà finanziato nell'ambito del «Patto territoriale per l'agricoltura e la pesca nella provincia di Grosseto» di cui alla legge n. 662 del 28 dicembre 1996, approvato con decreto del Ministero del tesoro n. 2475 del 12 aprile 2001 e che la giunta regionale Toscana con deliberazione n. 720 del 2 luglio 2001 ha assegnato per il medesimo il finanziamento di lire 2 miliardi nell'ambito dell'annualità 2001;

Visto l'accordo di programma, promosso dall'amministrazione provinciale di Grosseto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e sottoscritto in data 27 dicembre 2001 dall'amministrazione provinciale stessa, dal commissario per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello e dal comune di Orbetello quali enti a vario titolo competenti;

Visto in particolare l'art. 3 del predetto accordo in base al quale il commissario si impegna ad affidare i lavori di ristrutturazione entro il 31 dicembre 2001;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di affidare all'impresa D'Errico Costruzioni S.a.s. di Follonica l'esecuzione dei lavori di «Ristrutturazione funzionale di un edificio finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di ecologia lagunare e di ricerca per l'acquacoltura e la pesca» di cui al progetto approvato con precedente ordinanza commissariale n. F/1087 in data 8 novembre 2001 per un importo contrattuale complessivo di L. 791.576.312 (€ 408815.05) al netto del ribasso d'asta, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA al 4%, prevedendo che, ove i lavori non siano conclusi alla scadenza della gestione commissariale, il comune di Orbetello subentrerà nel rapporto contrattuale;

2. Di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L. 1.000.000.000 (€ 516456.90) di cui L. 791.576.312 (€ 408815.05) per lavori e L. 208.423.688 (€ 107641.85) per somme a disposizione per l'amministrazione, il tutto come di seguito specificato:

	Lire	Euro
A) Lavori:		
Lavori al netto del ribasso d'asta del 5,50%	779.022.568	402331.58
Oneri per la sicurezza	12.553.744	6483.47
Importo contrattuale dei lavori	791.576.312	408815.05
B) Somme a disposizione:		
I.V.A. sui lavori al 4%	31.663.052	16352.60
Spese tecniche, comprensive di CNPAIA	66.953.300	34578.49
Allacci Enel, Telefonici, ecc.	5.000.000	2582.28
IVA per spese tecniche al 20%	13.390.660	6915.70
Espropri ed occupazioni temporanee	30.000.000	15493.71
Imprevisti e arrotondamenti	61.416.676	31719.07
Totale somme a disposizione	208.423.688	107641.85
Totale perizia	1.000.000.000	516456.90

3. di prendere atto che la ristrutturazione dell'immobile in oggetto fa parte del progetto che sarà finanziato nell'ambito del «Patto territoriale per l'agricoltura e la pesca nella provincia di Grosseto» di cui alla legge n. 662 del 28 dicembre 1996, approvato con decreto del Ministero del tesoro n. 2475 del 12 aprile 2001 e che la giunta regionale Toscana con deliberazione n. 720 del 2 luglio 2001 ha assegnato per il medesimo il finanziamento di lire 2 miliardi nell'ambito dell'annualità 2001;

4. di accertare nell'ambito delle disponibilità finanziarie l'entrata corrispondente all'ammontare della perizia di ristrutturazione pari a lire un miliardo e di imputare gli oneri di cui al precedente punto 2) a tale accertamento, dando mandato all'ufficio commissariale di richiedere alla provincia di Grosseto l'accredito del finanziamento di cui al precedente punto 3) della somma in questione conformemente a quanto previsto nella delibera GRT n. 490 del 17 maggio 2001;

5. di approvare il contratto tra il vice commissario delegato e l'impresa D'Errico Costruzioni S.a.s. di Follonica, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

6. di confermare all'ing. Martino l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nonché l'incarico di direzione e contabilità dei lavori;

7. di trasmettere la presente ordinanza all'ing. Francesco Martino, all'impresa D'Errico Costruzioni S.a.s. di Follonica, al comune di Orbetello, alla provincia di Grosseto, al Polo universitario grossetano e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza e di disporne la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08101

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Progetto esecutivo del sistema informativo per il monitoraggio ambientale della laguna di Orbetello. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1124).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/943 del 21 dicembre 2000 con cui è stata approvata la perizia redatta dal geom. Antonio Lenzini, suddivisa in quattro lotti, relativi al progetto esecutivo del sistema informativo per il monitoraggio ambientale della laguna di Orbetello, e sono stati incaricati il geom. Fabrizio Rubegni della direzione e regolare esecuzione dei lavori ed il geom. Antonio Lenzini della relativa contabilità;

Visto che con ordinanza commissariale n. F/962 in data 15 dicembre 2000 sono stati aggiudicati a trattativa privata, previo espletamento di gara ufficiosa, i relativi lavori alle seguenti ditte:

1° lotto - realizzazione piattaforme - Simar di Orbetello;

3° lotto - fornitura analizzatore nutrienti - Bran Luebbe di Gallarate;

4° lotto - centro elaborazione dati - Esseci Computers di Follonica;

Visto che con successiva ordinanza commissariale n. F/982 in data 4 marzo 2001, è stato affidato il 2° lotto - fornitura e posa in opera sonde, alla ditta Siap di Bologna;

Considerato che i lavori sono stati consegnati, in loc. Orbetello, con relativi verbali in data 1° marzo 2001 alle ditte Simar, Bran Luebbe ed Esseci Computers, ed in data 8 maggio 2001 alla ditta Siap;

Visti i contratti rep. n. 77 in data 8 marzo 2001 (Simar), rep. n. 80 in data 8 maggio 2001 (Siap), rep. n. 76 in data 16 gennaio 2001 (Bran Luebbe) e rep. . 74 in data 28 dicembre 2000, stipulati tra il commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello e le rispettive ditte di assegnazione dei relativi lavori;

Considerato che i lavori sono stati ultimati nel rispetto dei tempi utili stabiliti;

Visto il certificato di regolare esecuzione e relazione finale da cui risulta che l'ammontare dei lavori contabilizzato al netto dei conti finali dei quattro lotti di lavori confermato in complessive L. 522.826.632

(€ 270.017,42) è inferiore alle somme autorizzate e che il commissario ha liquidato acconti alle ditte interessate per complessive L. 504.754.632 (€ 260.684,01);

Evidenziato che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta Siap di Bologna di L. 18.072.000 (€ 9.333,41) oltre IVA al 20%, che potrà essere liquidato dopo l'avvenuto accertamento di verifica del corretto funzionamento di parte dei relativi strumenti forniti;

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che, redatta dal geom. Fabrizio Rubegni in qualita di direttore dei lavori, è stata firmata senza riserve dalle imprese esecutrici, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale emerge una economia complessiva, tra le somme autorizzate L. 740.000.000 (€ 382.178,11) e quelle effettivamente spese L. 701.860.118 (€ 362.480,50), di L. 38.139.882 (€ 19.697,61);

Considerato inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte delle imprese aggiudicatarie e che le stesse hanno firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal geom. Fabrizio Rubegni in qualità di direttore dei lavori, per i lavori relativi al progetto esecutivo del sistema informativo per il monitoraggio ambientale della laguna di Orbetello.

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisita agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di prendere atto che rimane un credito residuo netto a favore della ditta Siap Bologna S.r.l. di Bologna di L. 18.072.000 (€ 9.333,41) oltre IVA al 20%, che potrà essere liquidato dopo l'avvenuto accertamento di verifica del corretto funzionamento di parte dei relativi strumenti forniti.

4. Di prendere atto che la somma di L. 38.139.882 (€ 19.697,61) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

5. Di impegnare la somma di cui al precedente punto 3) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e n. 3097/00.

6. Di trasmettere la presente ordinanza alle ditte Siap Bologna S.r.l. di Bologna, Simar di Romagnoli Giampiero di Orbetello, Bran-Luebbe di Gallarate, Esseci Computers di Follonica, al geom. Fabrizio Rubegni e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08102

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Natante ossidatore, opere di manutenzione straordinaria. (Ordinanza n. F/1125).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché gli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze, n. F/789 del 16 dicembre 1999 e n. F/825 del 13 marzo 2000, con le quali sono state approvate le perizie (1° e 2° stral-

cio) relative alla movimentazione ed ossidazione dei fanghi nei canali lagunari i cui lavori sono stati affidati alla Soc. Orbetello pesca lagunare di Orbetello;

Considerato che nelle somme a disposizione delle suddette perizie erano previste L. 10.000.000 (€ 5.164,57) per la manutenzione del natante ossidatore targato 15 LI 75, di proprietà del commissario;

Considerato che alla Soc. Orbetello pesca lagunare è già stato liquidato l'importo di L. 9.600.000 (euro 4.957,99) relativo al costo di carenatura del mezzo;

Visto che le effettive spese di manutenzione del natante ossidatore, come dimostrato dalla Orbetello pesca lagunare dalla documentazione acquisita agli atti di ufficio e riscontrata dal consulente del commissario geom. A. Salvestroni, hanno comportato un costo superiore a quello preventivato pari a L. 22.271.610 (€ 11.502,33), per le quali si è reso necessario procedere alla riparazione della marmitta, al montaggio del nuovo impianto di estrazione fanghi, alla riparazione delle tubazioni idrauliche, alla sostituzione dei piedi poppieri e delle eliche ed alla sostituzione del radiatore;

Visto che in data 15 giugno 2000, rep. 54 è stata sottoscritta la convenzione tra il commissario straordinario per la laguna di Orbetello e la Orbetello pesca lagunare S.r.l. avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie sui mezzi di proprietà commissariale consegnati alla stessa Società con verbale in data 2 agosto 2000;

Considerato che in data 21 novembre 2001, rep. 103 è stata rinnovata la convenzione tra il commissario straordinario per la laguna di Orbetello e la Orbetello pesca lagunare S.r.l., con validità dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie sui mezzi di proprietà commissariale consegnati alla stessa società;

Visto il parere tecnico, agli atti dell'ufficio, redatto dall'ufficio del commissario e sottoscritta dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, con cui è stata verificata la regolarità delle operazioni di manutenzione effettuate al natante ossidatore, nonché la congruità dei relativi prezzi applicati;

Ritenuto pertanto di corrispondere all'Orbetello pesca lagunare l'importo di L. 22.271.610 (€ 11.502,33) oltre IVA al 20%, relativo al costo delle operazioni di manutenzione effettuate al natante ossidatore nel periodo compreso tra il 26 novembre 1999 ed il 22 aprile 2000, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'ing. Pierluigi Giovannini;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di corrispondere all'Orbetello pesca lagunare l'importo di L. 22.271.610 (€ 11.502,33) oltre IVA al 20%, relativo al costo delle operazioni di manutenzione effettuate al natante ossidatore nel periodo compreso tra il 26 novembre 1999 ed il 22 aprile 2000, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'ing. Pierluigi Giovannini.

2. Di imputare le spese di cui al precedente punto 1 ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e DPC 3097/2000.

3. Di comunicare la presente ordinanza alla Orbetello pesca lagunare S.r.l., e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di pubblicarla per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08103

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Interventi di manutenzione straordinaria effettuati ai mixer installati nei canali lagunari nel periodo maggio 2000-maggio 2001. (Ordinanza n. F/1126).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché gli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Visto che in data 15 giugno 2000, rep. 54 è stata sottoscritta la convenzione tra il commissario straordinario per la laguna di Orbetello e la Orbetello pesca lagunare S.r.l. avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie sui mezzi di proprietà commissariale consegnati alla stessa società con verbale in data 2 agosto 2000;

Considerato che in data 21 novembre 2001, rep. 103 è stata rinnovata la convenzione tra il commissario straordinario per la Laguna di Orbetello e la Orbetello pesca lagunare S.r.l., con validità dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie sui mezzi di proprietà commissariale consegnati alla stessa società;

Richiamata la nota prot. n. 0741 in data 19 aprile 2000, agli atti di ufficio, con la quale il commissario, in attesa della definizione di apposita convenzione con la Soc. Orbetello pesca lagunare, incarica la predetta società della manutenzione necessaria alla messa in funzione degli impianti idrovori da eseguirsi entro e non oltre il 15 maggio 2000;

Considerato che con ordinanze n. F/851 in data 27 aprile 2000 e n. F/965 in data 8 gennaio 2001, la Soc. Orbetello pesca lagunare è stata autorizzata dal Commissario ad eseguire, ai due impianti mixer installati nei canali di Nassa ed Ansedonia, interventi riconducibili ad opere di ordinaria manutenzione per un importo pari a L. 16.437.236 (€ 8.489,12);

Verificato dalla documentazione prodotta dalla Soc. Orbetello Pesca Lagunare, acquisita agli atti di ufficio e certificata dal consulente del commissario geom. A. Salvestroni, che durante le operazioni di manutenzione ordinaria effettuate ai mixer installati nei canali di Nassa ed Ansedonia nel periodo maggio 2000 - maggio 2001 si sono verificate anomalie tali da comportare interventi di manutenzione straordinaria per una spesa complessiva di L. 56.269.215 (€ 29.060,62), comprendenti anche modeste riparazioni straordinarie effettuate agli impianti delle paratoie;

Visto il parere tecnico, agli atti dell'ufficio, redatto dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di Progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, con cui è stata verificata la regolarità delle operazioni di manutenzione straordinaria effettuate ai mixer, nonché la congruità dei relativi prezzi applicati;

Ritenuto pertanto di corrispondere all'Orbetello Pesca Lagunare l'importo di L. 56.269.215 (€ 29.060,62) oltre IVA al 20%, relativo al costo delle operazioni di manutenzione straordinaria effettuate ai mixer nel periodo compreso tra maggio 2000 e maggio 2001, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'ing. Pierluigi Giovannini;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di corrispondere all'Orbetello pesca lagunare l'importo di L. 56.269.215 (€ 29.060,62) oltre IVA al 20%, relativo al costo delle operazioni di manutenzione straordinaria effettuate ai mixer nel periodo compreso tra maggio 2000 e maggio 2001, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'ing. Pierluigi Giovannini.

2. Di imputare le spese di cui al precedente punto 1 ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/99 e DPC 3097/2000.

3. Di comunicare la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di pubblicarla per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08104

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Incarico per la progettazione dei lavori di realizzazione di un collettore fognante a servizio degli agglomerati di Poggio Pertuso nel territorio del comune di Monte Argentario. (Ordinanza n. F/1127).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario, nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999 e l'aggiornamento del piano strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 9 agosto 2001;

Preso atto, conseguentemente, che l'aggiornamento del piano strutturale per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello prevede tra gli interventi prioritari per il completamento del sistema della depurazione la separazione delle fognature nel territorio di Monte Argentario e che per tali interventi sono stati stanziati i fondi dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2001;

Verificato che la rete fognaria di Monte Argentario è attualmente di tipo misto, e che tale situazione costituisce criticità per il depuratore di Terrarossa, è pertanto è necessario separare le acque bianche dalle acque scure;

Considerato che l'esecuzione dei lavori di separazione delle fognature produrrà un notevole beneficio per il funzionamento dell'impianto di depurazione di Terrarossa e di conseguenza un notevole vantaggio economico del comune di Monte Argentario per la gestione del sistema di fognatura e depurazione;

Preso atto che, sulla base dell'accordo sottoscritto in data 30 marzo 2000 tra il commissario, i sindaci dei comuni di Orbetello e Monte Argentario e l'acquedotto del Fiora, gli utili d'impresa della passata gestione del sistema di fognatura e depurazione per l'anno 1999 saranno utilizzati per intervenire, in sinergia con i comuni interessati, negli interventi della rete dei rispettivi territori;

Preso atto altresì che il primo intervento di ripristino delle fognature è attualmente in atto, mediante l'affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova rete fognaria separata nell'ambito di via del Sole, nell'abitato di Porto S. Stefano, avvenuto con ordinanza commissariale n. F/1032 in data 13 luglio 2001;

Vista la nota prot. n. 13219 in data 28 giugno 2001, agli atti di ufficio, con la quale il comune di Monte Argentario, in prosecuzione dell'intervento sopraindicato, ha chiesto l'impiego delle somme messe a disposizione del commissario per gli interventi sulle reti drenanti urbane del proprio territorio, per la realizzazione di un ramo per allacciare al collettore principale gli agglomerati siti in località Poggio Pertuso, comunicando, altresì, la previsione nel proprio bilancio di una congrua somma per gli interventi di separazione delle fognature;

Vista la nota prot. n. 22689 in data 22 novembre 2001, agli atti di ufficio, a firma dell'ing. Luca Vecchieschi in qualità di dirigente dei lavori pubblici, con la quale il comune di Monte Argentario propone di incaricare, quale progettista dei lavori di realizzazione di un collettore a servizio degli agglomerati posti in loc. Poggio Pertuso, l'ing. Mauro Ghini in quanto persona di provata esperienza diretta e di conoscenza dei luoghi facenti parte di una realtà complessa e con forti criticità ambientali;

Vista la previsione di massima del comune di Monte Argentario per la realizzazione delle opere in oggetto, inviata con nota n. 13219 del 28 giugno 2001, agli di ufficio, per la quale si prevede un importo complessivo di L. 1.650.000.000 (€ 852.153,88), di cui L. 1.102.690.000 (€ 569.491,86) per lavori e L. 547.310.000 (€ 282.662,03) per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui L. 166.726.728 (€ 86.107,17) per spese tecniche, comprensive di I.V.A. ed oneri;

Visto lo schema di notula presentato in data 21 dicembre 2001, agli atti di ufficio, con il quale l'ing. Mauro Ghini richiede il corrispettivo di L. 131.448.230 (€ 67.887,35), comprensivo di I.V.A. ed oneri, per le attività professionali di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza sull'importo presunto di L. 1.100.000.000 (€ 568.102,59) delle opere in oggetto;

Visto il parere favorevole in linea tecnica, agli atti dell'ufficio, espresso dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, con il quale si ritengono congrui gli importi previsti dal comune di Monte Argentario, per la realizzazione delle opere e per le spese tecniche, nonché per lo schema di notula proposto dall'ing. Mauro Ghini, individuato in base alla normativa vigente in materia di tariffa professionale e comprensivo dello sconto del 20% da applicarsi agli enti pubblici ai sensi della legge n. 155/1989;

Visto l'allegato schema di disciplinare che dovrà regolare i rapporti tra questo ufficio commissariale ed il professionista incaricato, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A» come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di incaricare l'ing. Mauro Ghini, libero professionista iscritto al n. 226 dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Grosseto, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori, della contabilità e della sicurezza (tutte le fasi) per la realizzazione di un collettore a servizio degli agglomerati posti in loc. Poggio Pertuso, di cui alle specifiche indicate con nota n. 13219 del 28 giugno 2001 a firma del sindaco del comune di Monte Argentario, agli atti di ufficio, per un importo complessivo di L. 131.448.230 (€ 67.887,35), comprensivo di I.V.A. ed oneri, restando inteso che alla scadenza commissariale subentrerà nel contratto il comune di Monte Argentario;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di affidare all'ing. Mauro Ghini l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori, della contabilità e della sicurezza (tutte le fasi) per la realizzazione di un collettore a servizio degli agglomerati posti in loc. Poggio Pertuso del comune di Monte Argentario.

2. Di prendere atto dell'importo complessivo per tale incarico per L. 131.448.230 (€ 67.887,35), comprensivo di I.V.A. ed oneri, come indicato nel preventivo presentato dal suddetto professionista, agli atti dell'ufficio.

3. Di imputare gli oneri di cui al precedente punto 2) ai fondi stanziati con ordinanze D.P.C. n. 2975/99 e 3097/00.

4. Di prendere atto che alla scadenza della gestione commissariale subentrerà nel contratto, nei rapporti con il professionista incaricato, il comune di Monte Argentario.

5. Di approvare il disciplinare allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A» come parte integrante e sostanziale.

6. Di prendere atto che il comune di Monte Argentario comparteciperà alla realizzazione dei lavori in oggetto con finanziamenti propri sulla base di quanto già previsto nel bilancio comunale.

7. Di trasmettere la presente ordinanza all'ing. Mauro Ghini, al comune di Monte Argentario ed alla prefettura di Grosseto, per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel B.U.R.T.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08105

ORDINANZA 27 dicembre 2001.

Lavori relativi al completamento per la realizzazione della fognatura di collegamento Talamone - Fonteblanda. Impianto depurazione di Albinia nel comune di Orbetello. Collaudo e liquidazione della rata a saldo. (Ordinanza n. F/1128).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna ed è stato conseguentemente prorogato l'incarico commissariale;

Vista l'ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato confermato l'incarico di vice commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98;

Considerato che le citate ordinanze ministeriali impegnano il commissario a provvedere e completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della Laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

Vista l'ordinanza del commissario Corsi n. 40 dell'11 maggio 1995 con la quale viene affidato l'incarico professionale al dott. ing. Liciano Lotti per attività di assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna e la successiva ordinanza n. 94 del 29 dicembre 1995 con cui viene incaricato anche per la D. L. e contabilità;

Vista l'ordinanza n. F/700 del 19 luglio 1999 con cui è stata approvata la perizia redatta dall'ing. Liciano Lotti avente per oggetto «Progetto di completamento per la realizzazione della fognatura di collegamento Talamone-Fonteblanda. Impianto di depurazione di Albinia in comune di Orbetello» per un importo complessivo di L. 480.000.000 (€ 247.899,31), di cui L. 360.000.000 (€ 185.924,48) a base d'asta per l'esecuzione dei lavori;

Visto che con la medesima ordinanza i lavori di cui sopra sono stati affidati alla S.I.C.I.E.T. S.r.l., via Maremmana Zona Artigianale Albinia - Grosseto, sulla base del nuovo quadro economico che a seguito del ribasso di 4,166% sul prezzo a base d'asta fissava l'importo dei lavori in L. 345.000.000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/929 dell'8 settembre 2000 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa;

Visto lo schema di atto di sottomissione sottoscritto in data 11 ottobre 2000, rep. 65, pos. L/15;

Considerato che i lavori sono stati ultimati il 3 novembre 2000 e quindi in tempo utile come risulta da apposito verbale di ultimazione dei lavori redatto dal decreto-legge in pari data e sottoscritto senza riserve dall'impresa;

Considerato inoltre che con lo stato finale redatto il 26 aprile 1998 dal direttore dei lavori, agli atti dell'ufficio, è stata liquidata all'impresa la somma di L. 388.032.864 e che pertanto rimane un credito a favore dell'impresa di L. 21.332.864;

Richiamata l'ordinanza n. F/841 del 12 aprile 2000 con cui è stata nominata la commissione di collaudo composta dagli ingegneri Tommaso Bernardini, Giorgio Chimenti e Giuseppe Morisco;

Visto il certificato di collaudo redatto in data 22 novembre 2001 dalla commissione di collaudo, agli atti dell'ufficio, e firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto originario e alla perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa e alle prescrizioni contrattuali, secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Considerato che dagli atti di collaudo risulta un importo dei lavori contabilizzati di L. 388.032.864 minore rispetto a quello autorizzato per L. 389.086.040 e che sono stati erogati acconti per complessive L. 366.700.000;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del restante importo dovuto all'impresa S.I.C.I.E.T. per L. 21.332.864 oltre I.V.A. al 10%;

Preso atto che dal parere tecnico, agli atti di ufficio, sottoscritta dall'ing. Pierluigi Giovannini, in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, emerge un'economia complessiva fra le somme autorizzate e quelle effettivamente spese pari a L. 7.637.736 (€ 3.944,56);

Considerato che dal certificato collaudo risulta che l'impresa può considerarsi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Visto che non risultano opposizioni ai sensi dell'art. 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f)* e che non risultano notificate cessioni di credito né hanno rilasciato procure a favore di terzi;

Visto che non è stata eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori essendosi svolti i lavori entro l'ambito delle pertinenze di proprietà della stazione appaltante;

Visto il parere tecnico agli atti dell'ufficio redatto dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello in cui si ritiene di approvare gli atti di collaudo, di liquidare alla S.I.C.I.E.T. il credito residuo per un importo di L. 21.332.864 (€ 11.017,5) oltre I.V.A. al 10%;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione del certificato di collaudo;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99 e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. 3037/2000;

Ordina:

1. Di approvare il certificato collaudo redatto in data 22 novembre 2001 dalla commissione di collaudo costituita dai dottori ingegneri: Tommaso Bernardini, Giorgio Chimenti e Giuseppe Morisco, relativo ai lavori del «Progetto di completamento per la realizzazione della fognatura di collegamento Talamone-Fonteblanda. Impianto di depurazione di Albinia in comune di Orbetello».

2. Di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare l'importo a saldo pari a L. 21.332.864 (€ 11.017,5) oltre I.V.A. al 10% alla S.I.CI.E.T. S.r.l. di Albinia.

3. Di prendere atto che la somma di L. 7.637.736 (€ 3.944,56) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

4. Di prendere atto che il certificato di collaudo è acquisito agli atti dell'ufficio del Commissario con sede in Grosseto.

5. Di trasmettere la presente ordinanza alla S.I.CI.E.T. S.r.l. di Albinia, alla commissione di collaudo e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 27 dicembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A08106

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 giugno 2002

Dollaro USA	0,9636
Yen giapponese	117,92
Corona danese	7,4325
Lira Sterlina	0,64440
Corona svedese	9,0445
Franco svizzero	1,4693
Corona islandese	85,41
Corona norvegese	7,3760
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,57998
Corona ceca	30,307
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,28
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,5861
Lira maltese	0,4139
Zloty polacco	3,8763
Leu romeno	32115
Tallero sloveno	226,2744
Corona slovacca	44,369
Lira turca	1518000
Dollaro australiano	1,6831
Dollaro canadese	1,4728
28Dollaro di Hong Kong	7,5160
Dollaro neozelandese	1,9486
Dollaro di Singapore	1,7088
Won sudcoreano	1165,38
Rand sudafricano	10,1081

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A08635

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Comunicato di rettifica relativo alla delibera n. 13605 del 5 giugno 2002. (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 2002)

Con riferimento alla delibera n. 13605 del 5 giugno 2002, recante: «Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000 e n. 13086 del 18 aprile 2001, concernente la disciplina degli emittenti», si segnala che all'allegato 1 «Schema 19», capitolo E) «Informazioni aggiuntive», nel testo della nota n. 5, il riferimento ai «paragrafi 21 e 22» è da intendersi sostituito dal riferimento ai «paragrafi 22 e 23».

02A08199

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Interventi del responsabile del procedimento

IL PRESIDENTE

(Omissis).

Comunica che:

a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato, i responsabili del procedimento sono tenuti a comunicare, mediante una sintetica relazione, il verificarsi dei seguenti eventi:

a) l'insorgere di contrasti con la propria amministrazione in ordine alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento degli appalti e concessioni (art. 7, comma 3, lettera *c)* regolamento 554/99);

b) il mancato rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, laddove rilevati nel controllo periodico previsto dalla lettera *d)* del citato comma 3 dell'art. 7 del regolamento 554/99;

c) l'irrogazione di penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte delle ditte appaltatrici;

d) l'avvenuto affidamento a soggetti esterni all'amministrazione, per carenza di organico, degli incarichi di natura tecnica (art. 3, comma 1, lettera *d),* regolamento 554/99);

e) ogni altra circostanza che incida sul regolare ed economico svolgimento dei lavori.

Gli obblighi suddetti sono relativi ad appalti di qualsiasi importo e sono obbligatori.

Ciascuna comunicazione dovrà essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui si e verificato il relativo evento, con nota indirizzata a: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, via di Ripetta n. 246 - 00186 Roma;

Nella relazione dovrà essere indicato il codice univoco d'intervento.

02A08141

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651146/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.